Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 176

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	Anno	L. 42	»	22	Trim.	12
Roma e per le Provincie del Regno		»	» 46	»	24	»	13
Svizzera		»	» 58	»	31	»	17

Firenze, Venerdì 30 Giugno

Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	Anno	L. 82	Sem.	48	Trim.	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	» 112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	» 82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

Il Num. LXXI *(Serie 2ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Viste le deliberazioni emesse dalla Deputazione provinciale di Mantova nelle adunanze delli 4 marzo e 26 aprile 1871;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento adottato dalla Deputazione provinciale di Mantova, da servire di norma ai comuni della provincia nell'applicazione della tassa di famiglia o fuocatico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. M., in udienza del 25 giugno 1871, sul R. Decreto (N. 284) contenente disposizioni transitorie ed altre per l'unificazione legislativa delle provincie della Venezia e di Mantova.

SIRE,

La legge del 26 marzo di quest'anno per l'unificazione legislativa delle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno colla legge del 18 luglio 1867, ordinando pel primo settembre prossimo l'attuazione dei codici e delle leggi giudiziarie del Regno, coll'articolo 2 commetteva al Governo di fare con decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che fossero apparse necessarie per assicurarne la completa esecuzione.

Quantunque le disposizioni transitorie pubblicate nel 1865 per l'attuazione degli stessi codici e delle medesime leggi nelle altre provincie del Regno mi indicassero la via da seguire per compiere il mandato di fiducia affidato al Governo dal Parlamento, e non mi mancassero altri recenti esempi da imitare, io credetti nondimeno necessario di studiare quale fra i diversi sistemi, che presentavansi come possibili, avrebbe meglio corrisposto allo scopo di conseguire la desiderata unità del diritto con una legge semplice nella sua economia, e chiara e facile nella sua applicazione.

Guidato da questo concetto, io non esitai a porre in disparte il pensiero di ordinare la testuale pubblicazione delle varie leggi transitorie emanate nel 1865, e di limitarmi ad aggiungere quelle disposizioni che fossero richieste dalle speciali condizioni legislative della Venezia. Due obbietti, a mio credere, gravissimi, si opponevano a questo sistema. Le leggi transitorie del 1865, compilate in modo da corrispondere alle necessità di parecchie legislazioni diverse e talora opposte, contengono molte disposizioni che non sarebbero applicabili alla legislazione vigente nella Venezia; e, in generale, sono redatte con formole condizionali all'esistenza ed alla mancanza di speciali istituti legislativi e giudiziarii. Questo sistema di compilazione, che costituisce il pregio singolare di codeste leggi, non potrebbe essere adatto alle peculiari necessità della Venezia. Molte disposizioni vi sarebbero evidentemente inapplicabili; moltissime, redatte in formole generali, vi riuscirebbero di difficile interpretazione; tutte poi, invece di trovare una relazione diretta colla legge vigente, richiederebbero un'indagine preventiva intorno alla eventuale relazione fra il diritto antico ed il nuovo, per dedurne l'applicabilità del diritto transitorio.

Le leggi del 1865, del resto, se si eccettuino quelle relative al codice civile, si riferivano, anche per quanto riguarda la Lombardia colla quale la Venezia ebbe comune la legislazione, ad una condizione legislativa grandemente diversa. In quella provincia il regime di libertà aveva recato assai presto i suoi frutti. Nel maggio del 1860 al codice penale del 1852 era stato sostituito il Codice Subalpino del 1859, ora esteso alla maggior parte del Regno: nel luglio 1862 la procedura penale, e l'ordinamento giudiziario avevano completamente unificato, anche per ciò che riguarda l'ordine dei giudizi ed il rito processuale, la legislazione penale; ed alla procedura civile del 1815, pur mantenuta nei suoi principii fondamentali, si erano portate radicali innovazioni, sia modificando le norme di competenza in modo analogo a quello che divenne nel 1865 diritto comune in tutto il Regno, sia aggiungendo la guarentigia della oralità nei giudizi; per modo che la unificazione legislativa del 1865, anzichè l'intero sistema della legislazione del cessato dominio, trovava in gran parte attuate in Lombardia quelle riforme e quelle istituzioni che oggi d'un sol tratto vengono estese alla Venezia.

Accolto in massima il sistema di compilare per la Venezia una legge transitoria speciale, la quale rispondesse esclusivamente e direttamente alle esigenze di questa provincia, non ne conseguiva però che dovessero essere poste in discussione le più importanti fra le definizioni di diritto transitorio risolute nelle leggi del 1865; nè che, pel desiderio di risolvere questioni già sorte, di evitarne altre che potessero sorgere, o di migliorare la redazione, dovessero farsi variazioni maggiori di quelle che sono richieste da una assoluta necessità. È evidente che, ove fosse prevalso un diverso concetto, lo scopo precipuo della legge di unificazione non sarebbe stato completamente raggiunto; ed a luogo di conseguire l'unità del diritto e l'eguaglianza nelle leggi, si sarebbe costituita, nel periodo transitorio almeno, una differenza di condizione giuridica tra le venete e le altre provincie del Regno.

Io non posso disconoscere infatti che, specialmente per ciò che riguarda le disposizioni transitorie relative al codice civile, i giureconsulti non furono concordi nell'approvare tutte le soluzioni date nel 1865 ai più importanti quesiti di diritto transitorio; non posso negare neppure che alcune di tali soluzioni appariscano grandemente disputabili. Basti accennare alla ricognizione indefinita, nel tempo e nel modo, del diritto di istituire indagini sulla paternità, ammesse dal codice austriaco e dal nuovo codice vietate (art. 6); alla disposizione che fa ricadere l'emancipato, secondo la legge austriaca equiparato al maggiorenne, nella condizione di emancipazione riconosciuta dalla legge italiana, limitando così una giuridica capacità già acquistata, non senza qualche pericolo di frodi o di errori che per ignoranza di legge potrebbero derivare (art. 8 e 14); alla costituzione, per effetto della legge nuova, dell'usufrutto legale a favore dei genitori sui beni dei figli già da questi acquistati e di cui avevano incondizionato godimento prima dell'attuazione di essa (art. 9); alla nullità comminata ai testamenti fatti per atto privato o stragiudiziale che non siano scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove non vengano rinnovati entro due mesi dall'attuazione delle nuove leggi, senza tener conto della speciale condizione di coloro che, per avere nel frattempo perduta la capacità di testare, si trovassero nella impossibilità giuridica di operarne la rinnovazione (art. 19); al sistema di devoluzione dei beni per effetto dello scioglimento dei vincoli fidecommissari a favore anche dei primi chiamati quantunque l'eventuale loro diritto fosse condizionato, e la condizione non si fosse purificata all'epoca dello svincolo (art. 20); e finalmente alla natura legale delle disposizioni in favore di nascituri, prevedute dalla Sovrana Risoluzione 24 maggio 1845, delle quali nelle transitorie del 1865 non è tenuta parola alcuna.

Queste ed altre questioni ho dovuto esaminare con quello studio che era richiesto dall'importanza loro; ma ho dovuto altresì convincermi che, se per una parte esse avrebbero potuto fornire grave materia di discussione, per l'altra la evidente necessità di non allontanarsi dai precedenti legislativi adottati in condizioni analoghe per le altre provincie del Regno la rendevano affatto inopportuna.

Non ho potuto neppure disconoscere che le leggi transitorie del 1865, sulle quali non si è ancora formata una giurisprudenza incontestata, hanno dato luogo a qualche questione di interpretazione, e potrebbero essere in qualche parte migliorate anche per quanto riguarda la redazione.

È ancora, per esempio, ben lungi dall'essere concorde nella pratica la determinazione degli effetti che, per le combinate disposizioni degli articoli 38 ultimo capoverso e prima parte dell'articolo 39, debbano attribuirsi alla ommessione dell'iscrizione, entro il biennio, dell'ipoteca a carico degli eredi, od aventi causa del debitore ipotecario, sugli immobili che all'attuazione delle leggi nuove apparissero dai libri censuari passati a questi ultimi. Ma è chiaro che, qualunque soluzione volesse darsi a questa difficoltà, qualunque mutamento che si credesse introdurre per prevenirla, potrebbe preoccupare il còmpito riservato alla giurisprudenza, e menomare quell'autorità che le leggi transitorie del 1865 hanno acquistata, sia dal nome dei chiarissimi giureconsulti che le hanno predisposte, sia dalla pratica interpretazione ed applicazione in quasi sei anni di vita.

Queste considerazioni però, mentre avevano una inoppugnabile importanza per tutto ciò che riguarda la determinazione e la dichiarazione di diritti che la legge transitoria doveva riconoscere o escludere, diminuivano di valore per tutte quelle disposizioni di natura legislativa o regolamentare, che hanno per iscopo di determinare le norme onde tali diritti debbono essere esercitati.

E però mi parve che per quanto riguarda la procedura e gli ordini giudiziari, senza alterarne i principi, questi potessero ricevere nella applicazione, per evidenti ragioni di utilità, non rare modificazioni.

E tuttavia nell'ammetterle mi sono studiato di prendere per guida altri precedenti legislativi, sia accettandone le disposizioni, sia adattandone i principii alle particolari condizioni legislative della Venezia.

Di queste modificazioni io credo opportuno di rendere sommario conto, non tanto perchè possano servire di commento, quanto per accennare al concetto da cui furono informate, ed alle fonti da cui furono desunte.

E nel farlo seguirò l'ordine mantenuto nel decreto che, per maggiore chiarezza ed economia di distribuzione, tutte le raccoglie in altrettanti capi quante sono le materie a cui si riferiscono.

CAPO I. — *Disposizioni relative al codice civile.*

Le considerazioni finora esposte bastano di per sè stesse a dimostrare come le modificazioni alle disposizioni transitorie, che, per quanto riguarda il Codice civile, furono pubblicate nel Regio decreto 30 novembre 1865 N. 2606, debbano essere dirette quasi esclusivamente ad ommettere quelle disposizioni che non potrebbero trovare nel Veneto applicazione alcuna.

Appartengono a questa specie di modificazioni: quella introdotta nell'art. 5, per la quale, omesso ciò che si riferisce ai diritti di coloro che si trovassero immessi nel possesso provvisorio dei beni di un assente, viene regolata la amministrazione dei beni stessi, e sono determinati il tempo ed il modo in cui gli eredi presunti potranno esercitare i diritti loro concessi dalle leggi nuove; — la soppressione dell'art. 9, relativo alla competenza a definire le cause pendenti davanti le autorità ecclesiastiche in materia di matrimonio, già dichiarate nel Veneto di competenza dei tribunali ordinari col decreto legislativo del 28 luglio 1866 N. 3089, che abolì il concordato del 18 agosto 1855 fra il Governo austriaco e la Santa Sede; — la soppressione dell'art. 10 e della prima parte dell'articolo 11, che suppongono la preesistenza dell'usufrutto legale a favore dei genitori od altri ascendenti: — la soppressione dell'art. 20, che riguarda il diritto di proprietà e di affrancazione delle *piazze* di speziale e farmacista; — la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 33 che si riferiva allo speciale istituto delle *volture catastali*, come condizione al legale trasferimento delle proprietà immobiliari, vigente nelle provincie toscane; — la soppressione dell'articolo 35 che prevede il privilegio o l'ipoteca del venditore a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di vendita; — e le mutazioni introdotte negli articoli 36 e seguenti fino al 42, per le quali vennero omesse tutte le disposizioni relative ai privilegi, alle ipoteche legali o tacite, o sui beni futuri, alle ipoteche generali, od a quelle iscritte senza indicazione di somma o senza specifica designazione degli immobili, come pure quelle relative alle ipoteche per le quali fosse rimasto sospeso il termine della rinnovazione; limitando il decreto a mantenere nel concetto e nella forma le disposizioni degli articoli 36, ultimo capoverso dell'articolo 37, ultimo capoverso dell'articolo 38, prima parte dell'articolo 39, articolo 40, prima parte ed ultimo capoverso dell'articolo 41 ed articolo 42, che vennero trasfuse negli articoli 31 a 39; colla sola aggiunta della disposizione regolamentare contenuta nell'articolo 36, diretta ad assicurare, fino dal primo giorno dell'attuazione delle nuove leggi, la legale autenticità dei registri ipotecari.

Una sola modificazione di qualche rilievo parve necessaria all'articolo 33, corrispondente al nuovo articolo 29, relativo alla trascrizione.

Mantenendo il concetto adottato nell'articolo 83 del decreto del 1865, che riconosce efficaci anche a riguardo dei terzi a norma delle leggi anteriori gli atti traslativi di proprietà immobiliari che avessero acquistata la data certa prima dell'attuazione delle nuove leggi, parvemi che non si sarebbe raggiunto completamente lo scopo, ove non si fosse concesso un termine nel quale gli atti stipulati anteriormente al 1° settembre 1871 avessero potuto acquistare quella data certa che, non richiesta dalle leggi precedenti, è indispensabile secondo le leggi nuove, perchè l'atto, anche di fronte ai terzi, abbia legale esistenza. Con questo equo temperamento, viene offerto un mezzo, di cui le provincie Venete dovranno grandemente giovarsi, per rendere legali ed efficaci, anche riguardo ai terzi, le traslazioni di proprietà immobiliari compiute senza le condizioni a tal uopo richieste dalle leggi nuove, e per viemmeglio assicurarne gli effetti mediante la trascrizione.

CAPO II. — *Disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile.*

Gli articoli 45 e 46 contengono disposizioni che non trovano riscontro nelle transitorie del 1865.

La prima è diretta a provvedere perchè, fino dal primo giorno dell'attuazione delle nuove leggi, i registri dello stato civile siano muniti di tutti quei caratteri di autenticità che sono richiesti per avere la qualità di pubblico documento.

La seconda, riconoscendo implicitamente l'obbligo dei ministri dei culti ed altri ufficiali incaricati, secondo la precedente legislazione, di conservare i registri dello stato civile anteriori al 1° settembre 1871, estende all'adempimento dei doveri che ne conseguono la sanzione stabilita dagli articoli 404 e 405 del codice civile, e riempie una lacuna a cui l'esperienza di talune provincie ha dimostrato la necessità di provvedere.

CAPO III. — *Disposizioni relative alla procedura civile.*

Le norme transitorie relative alla procedura civile trovano particolare riscontro in quelle pubblicate col R. decreto 30 novembre 1865, n° 2600, completate però in molte parti in conformità delle disposizioni speciali che furono attuate in Lombardia colla legge 27 marzo 1862, e coi Regi decreti 1° maggio 1862, n° 580, e 1° giugno 1862, n° 634.

Io mi limiterò ad accennare, e per sommi capi, le più notevoli fra le analogie e le differenze, omettendo di parlare di tutte quelle modificazioni introdotte a solo scopo di maggiore precisione, o che per la stessa loro evidenza non richiedono speciali commenti.

Le disposizioni relative all'istruzione delle cause non ancora decise in prima istanza non potrebbero, per verità, differire gran fatto da quelle adottate negli articoli 1 a 6 della legge transitoria del 1865, a cui fanno riscontro gli articoli 47 al 52 del decreto.

Identico è il concetto fondamentale pel quale alle cause pendenti si rendono applicabili le nuove forme di procedura; analoghi sono i temperamenti diretti a regolare il passaggio dall'antico al nuovo sistema.

Parve nondimeno che due modificazioni occorressero al terzo capoverso dell'articolo 1 (articolo 47).

Che dovesse essere concessa la facoltà di proseguire gli atti e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte, non era dubbio: ma ho riconosciuto ad un tempo necessario di determinare che tale facoltà dovesse spettare unicamente alla parte istante, come quella che sola può, nel proprio interesse, apprezzarne la convenienza.

Però, completando la disposizione ora indicata con quella contenuta nell'articolo 18 della legge 27 marzo 1862, ho creduto che nell'assunzione degli esami testimoniali non si potesse prescindere dall'applicare le disposizioni delle leggi nuove che la circondano di guarentigie sconosciute alla precedente legislazione. Sono disposizioni d'ordine pubblico, e come tali, anzichè all'arbitrio della parte, debbono essere osservate come obbligo assoluto di legge.

Nell'applicazione del capoverso dell'articolo 2 (art. 48) è sorta questione se dovesse considerarsi come legale costituzione di procuratore l'unione agli atti del mandato in copia dichiarata conforme dal patrocinatore. Qualunque sia stata nella pratica la soluzione di tale questione, io ho ritenuto più conforme allo spirito della disposizione suddetta di ordinare in ogni caso il deposito del mandato in conformità delle leggi nuove.

L'articolo 4 (art. 50) supponendo l'oralità nei giudizi civili, e tutte le discipline che debbono precederla, non può trovare applicazione, così come sta scritto, nel Veneto. Per accomodarlo alle particolari condizioni della procedura finora vigente mi è parso indispensabile che, in analogia a quanto vanne stabilito per la Lombardia coll'articolo 7 del Regio decreto 1° maggio 1862, n° 580, anche alle cause in istato di decisione dovessero applicarsi le disposizioni delle leggi nuove; talchè, iscritte le cause a ruolo, e scambiate le comparse conclusionali, dovesse aver luogo la discussione in pubblica udienza. Però, nello scopo di impedire un inutile e dispendioso prolungamento, parvemi opportuno di escludere, per tali cause, l'applicabilità dell'articolo 174 del Codice di procedura civile, e la riapertura dell'istruzione mediante la presentazione di una nuova comparsa. Alle istruzioni incomplete, potrebbesi ad ogni modo provvedere nel giudizio di appello.

Una nuova disposizione mi è sembrata conveniente per quanto riguarda la competenza nelle cause aventi per oggetto beni o ragioni feudali (art. 51). Quei motivi stessi i quali, secondo la norma di giurisdizione del 20 novembre 1852 (§ 38) consigliarono a concentrarne la trattazione nel tribunale provinciale di Venezia, mi parvero sufficienti per conservare tali cause, ormai prossime ad essere esaurite, alla competenza del nuovo tribunale civile e correzionale che deve sostituirlo in quella città.

Le norme fondamentali, relative al giudizio delle cause già introdotte, o che si potessero introdurre in appello contro sentenze pronunciate anteriormente al 1° settembre 1871, sono desunte dagli articoli 6, 7 e 18 delle transitorie del 1865, e sviluppate negli articoli 53 a 57 del decreto.

Se non che, su tre punti ho dovuto specialmente fermare la mia attenzione.

Era, in primo luogo, di particolare importanza ordinare la riassunzione dei giudizi già pendenti in appello e non ancora definiti in modo da permettere che alla facoltà di dedurre le nuove prove, nei sensi dell'art. 490 del Codice di procedura civile, corrispondessero i mezzi per poterle proporre. Qualsiasi limite od ostacolo si fosse opposto all'esercizio di tale facoltà, snaturando i principii su cui si fonda il nuovo ordine de' giudizi civili, avrebbe reso ingiusto il precetto, d'altronde inoppugnabile, che le sentenze pronunciate in grado di appello dopo il 1° settembre 1871, secondo le forme nuove, non possano essere impugnate se non coi mezzi dalle nuove leggi riconosciuti (art. 57); e, per un malinteso proposito di abbreviare i giudizi, avrebbe spogliate le cause pendenti in grado di appello delle garentie stabilite dalle antiche leggi col giudizio di revisione, senza concedere quelle che sono ammesse dalle leggi nuove. Parve perciò indispensabile ordinare che le cause introdotte in grado di appello, ancorchè si trovassero in istato di decisione e purchè la sentenza non fosse pronunciata, dovessero essere rimesse in corso di istruzione con tutte le forme e coi diritti che derivano dall'applicazione delle leggi nuove.

Da questo concetto scaturiva pur anche la necessità di riprodurre la speciale disposizione stabilita per la Lombardia nell'art. 18 delle transitorie del 1865. Ma, prima di farlo, io ho dovuto esaminare lungamente se fosse necessario e prudente determinare con maggiore precisione la riserva, che vi è espressa, *dei diritti irrevocabilmente acquistati, e degli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.*

E per verità, sarebbe inutile disconoscere che dietro la frase indeterminata colla quale questa riserva è redatta possono nascondersi molte e non lievi questioni. Quali saranno essi i diritti irrevocabilmente acquistati dalle parti nell'istruttoria? Si limiteranno a quelli derivanti secondo le leggi anteriori dal recesso totale o parziale dalle domande o dalle eccezioni, o dalle ammissioni totali o parziali delle domande o delle eccezioni? Comprenderanno le confessioni giudiziali, quantunque fatte in una forma che non sarebbe, secondo le leggi nuove, efficace a produrre un diritto, e le confessioni tacite risultanti dalla mancanza di una impugnativa diretta, precisa ed immediata delle circostanze addotte dalla parte contraria in proprio favore? (§ 41 reg. giud.) Che si intenderà egli per effetti giuridici di prove seguite? Oltre alla validità della forma con cui le prove furono assunte, la quale non potrebbe essere posta in dubbio, si intenderà stabilita la verità legale del fatto che si è voluto provare, quantunque il sistema probatorio delle leggi nuove respinga la presunzione di verità dei fatti non contraddetti, e non riconosca per veri che i fatti provati?

Nondimeno io ho creduto che per due gravissime ragioni l'articolo 18 della legge transitoria processuale del 1865 dovesse essere riprodotto senza alcuna modificazione.

Parvemi innanzi tutto che la legge, dichiarando quali diritti o quali effetti giuridici debbano ritenersi acquistati, avrebbe usurpato l'ufficio del giudice. Ritenni poi che non fosse prudente modificare una disposizione che, in condizioni identiche, era stata applicata ad altre provincie del Regno, rette allora, in questo particolare argomento, dalla medesima legge. Qualunque dichiarazione nell'uno o nell'altro senso avrebbe potuto influire sulla decisione di cause pendenti, e creare, sullo stesso punto di diritto, fra l'una e l'altra provincia e fra cause decise o tuttora da decidersi una disparità di condizione giuridica che io volli con ogni studio evitare.

Un nuovo punto di diritto transitorio, che non erasi presentato all'epoca della unificazione legislativa del 1865, occorreva finalmente di definire, per quanto riguarda la determinazione dell'autorità giudiziaria alla quale debbono essere portati gli appelli dalle sentenze dei pretori foresi pronunciate anteriormente al 1° settembre 1871. Secondo la vigente norma di giurisdizione, se si eccettuano alcune cause determinate, l'appello dalle sentenze dei pretori foresi è di competenza del tribunale di appello; ma, ove si applicasse senz'altro l'articolo 84, n° 2, del nuovo Codice di procedura civile, tale appello, anche per le cause pendenti, dovrebbe ritenersi senza distinzione alcuna deferito ai tribunali civili e correzionali.

Le transitorie del 1° maggio 1862, n° 580, provvedendo ad una analoga condizione di cose per la Lombardia, dichiarava (art. 4) che le sentenze pronunciate dai pretori foresi prima dell'attuazione delle nuove norme di competenza sarebbero appellabili davanti la Corte di appello. Forse si volle mantenere la guarentigia di un giudizio più elevato e costituito da un maggior numero di giudici, al quale, colla emanazione della sentenza, le parti avevano virtualmente acquistato il diritto; nè, colla procedura allora mantenuta in vigore, poteva derivarne danno, o spesa maggiore. Ma queste considerazioni non potrebbero avere ora un eguale valore. Il modo d'istruzione stabilito dalle leggi nuove per le cause in appello, e le tasse ben più gravi a cui esse vanno soggette davanti la Corte, renderebbero disagevole e dispendioso l'esercizio del diritto di appellare; ed il numero grandissimo di tali cause, anche per somme minime, recherebbe alla Corte di appello un ingombro di affari incompatibile affatto col suo ordinamento. Parvemi, quindi, che, e l'interesse delle parti e quello dell'amministrazione della giustizia richiedessero di riservare alla competenza della Corte tutte le cause decise dai pretori foresi che in primo grado di giurisdizione, e per ragione di materia o di valore sarebbero state, secondo le nuove leggi, di competenza dei tribunali civili e correzionali; e di rimandare le altre al giudizio dei tribunali civili e correzionali medesimi.

Ai giudizi che già fossero introdotti, ed alle cause che, per essere state decise in grado di appello anteriormente al 1° settembre 1871, dovessero essere proseguite in terza istanza, provvedevano per la Lombardia l'articolo 5 della legge 2 aprile 1865, n° 2215 e l'articolo 19 del decreto 30 novembre di quell'anno, n° 2606.

Le condizioni analoghe, se non identiche, in cui la Venezia trovasi, sotto questo aspetto, colla Lombardia consigliano a seguire lo stesso sistema, salve alcune modificazioni ed alcuni complementi.

Io ho innanzi tutto ritenuto necessario di togliere quella specie di vicendevole ed alternativa competenza a definire le cause in terza istanza, stabilita fra le Corti di appello di Milano e di Brescia dal secondo capoverso dell'articolo 19 delle transitorie del 1865. Se tale sistema era stato colà giustamente suggerito dalla contemporanea soppressione del tribunale di terza istanza, istituito nel 1859 in Milano, non vi sarebbe alcun motivo di seguirlo ora, mutando, per le cause pendenti, il metodo adottato nella Venezia col decreto del 13 ottobre 1866, n° 3251, che attribuisce la competenza per giudicare delle cause in terza istanza ad una sezione del tribunale d'appello di Venezia.

Siffatta innovazione, spostando dal loro centro naturale molte cause, avrebbe cagionato gravi spese alle parti, e lesi, senza un corrispondente vantaggio dell'amministrazione della giustizia, molti interessi privati.

Parve perciò più conforme all'economia dei giudizi deferire la cognizione delle cause in revisione ordinaria o straordinaria alla sezione civile della Corte di appello competente per ragione di territorio, ai termini dell'articolo 3 della legge di unificazione del 26 marzo 1871, perchè vi sieno definite colle forme di procedura e per tutti gli effetti stabiliti dalla precedente legislazione.

Questo provvedimento però sarebbe rimasto incompleto, se, nella trattazione di queste cause di terza istanza, alle guarentigie riconosciute dalla cessante legislazione, non si fosse aggiunta quella che, per effetto dell'attuazione delle nuove leggi, viene ora estesa a tutti i giudizi civili, e cioè la oralità e la pubblicità della discussione.

Due considerazioni mi inducevano specialmente ad adottare questa aggiunta: desumeva la prima dal concetto di temperare, per quanto era possibile e senza alterarne la sostanza, il rigore del rito giudiziario anteriore, e di applicare agli affari pendenti le forme nuove che non fossero col rito medesimo incompatibili: traeva la seconda dai precedenti di Lombardia, la quale, per gli articoli 23, 24 della legge 27 marzo 1862, e l'articolo 7 del Regio decreto 1° maggio 1862, n° 580, aveva ottenuto fino da quell'epoca le guarentigie della oralità e della pubblicità, e continuò a goderne, anche dopo la soppressione del tribunale di terza istanza, fino al completo esaurimento delle cause relative.

Gli articoli 59, 60 e 61 del decreto sono destinati ad attuare questo concetto. Essi trovano riscontro negli articoli 14, 15, 19, 23 della legge 27 marzo 1862, nell'articolo 7 del Regio decreto 1° maggio 1862, n° 580, e negli articoli 39 e 68 a 73 del Regio decreto 1° giugno 1862, n° 634; e, quanto all'ordine della discussione nella pubblica udienza, anche nell'articolo 538 del Codice di procedura civile; essendosi soltanto omesso, a simiglianza di quanto è stabilito pel giudizio in cassazione, l'obbligo di presentare e notificare le conclusioni riassuntive del fatto e del diritto della causa, come quelle che sono sufficientemente supplite dagli atti stessi della causa di revisione e dalla relazione fatta all'udienza dal consigliere a ciò delegato.

Le disposizioni relative alle sentenze contumaciali ed alle restituzioni in intero contenute negli articoli 62 e 63 del decreto, furono desunte dagli articoli 6, 7 e 8 delle transitorie del 1865, e mantenute nel loro concetto fondamentale, con qualche sviluppo maggiore delle disposizioni dirette ad attuarlo.

Parvemi infatti che le disposizioni suaccennate dovessero essere completate sotto due aspetti diversi. Possono esservi, all'epoca dell'attuazione delle nuove leggi, sentenze definitive contumaciali, per le quali, a termini delle leggi anteriori, sarebbero ammissibili i rimedi della purgazione di contumacia o della restituzione in intiero; possono trovarsi all'epoca stessa pendenti degli incidenti per purgazione di contumacia o per restituzione in intiero. Al primo evento è facile provvedere, prescrivendo che il diritto sorto per effetto delle leggi precedenti debba essere esercitato colla forma nuova che vi è corrispondente, e cioè, mercè la opposizione. Al secondo risponde un provvedimento conforme a quello adottato per tutte le cause pendenti, portando l'incidente per purgazione di contumacia o per restituzione in intiero al giudizio corrispondente delle leggi nuove, e colle forme che, secondo la natura sua, sono dalle leggi medesime prescritte, e, cioè, colla procedura incidentale.

L'articolo 64 provvede ad un bisogno speciale della Venezia. Le transitorie del 1865 non potevano contenere disposizione alcuna per quanto riguarda i *giudizi di sindacato* che traggono la loro origine dalla ordinanza imperiale 12 marzo 1859, n° 46. Alcuni di tali giudizi si trovano tuttora pendenti, nè può supporsi che al 1° settembre 1871 sieno esauriti. È quindi necessario provvedere al modo di definirli; e niuno mi parve più opportuno che quello di ordinarne il compimento davanti l'autorità e colle forme di procedura, tutte particolari all'indole di questa specie di giudizi contenziosi ad un tempo e disciplinari, che sono prescritte dalla vigente legislazione.

Le norme per l'esaurimento dei giudizi di concorso vennero desunte da quelle stabilite per la Lombardia nell'articolo 20 delle transitorie del 1865. A condizioni identiche debbono corrispondere identiche disposizioni. Mi è nondimeno sembrato necessario di completare la disposizione del terzo capoverso del suddetto articolo 20, a cui corrisponde l'articolo 65 del decreto, con quella dell'ultima parte dell'articolo 16 della legge 27 marzo 1862, e che è analoga a quanto venne disposto pei concorsi sulle sostanze di commercianti nell'articolo 10 del Reale decreto 10 dicembre 1865, n° 2640: ed a tale scopo basta prescrivere che la dichiarazione di liquidità delle insinuazioni ammesse dal curatore venga pronunciata con decreto del giudice delegato.

Il concetto degli articoli 66 e 67 del decreto relativi alle esecuzioni intraprese anteriormente al 1° settembre 1871 corrisponde a quello degli articoli 9 e 10 delle transitorie del 1865. Due soli mutamenti sono occorsi nella redazione. È sembrato prima di tutto che meglio rispondesse alla costante pratica della precedente procedura esecutiva immobiliare di fissare con un solo decreto il giorno del primo e del secondo incanto; ed al principio di reputare acquisiti alle parti ed esecutorii gli incanti che già fossero stati indetti, il mantenere l'esecuzione non solo del primo, ma ben anco del secondo incanto che già fosse stato ordinato. Ritenni poi opportuno di indicare esplicitamente con quali atti dovrebbe essere riassunto il procedimento esecutivo secondo le forme nuove, ove, per essere riuscito infruttuoso il primo o gli altri incanti già ordinati, dovessero seguirsi per l'ulteriore corso della esecuzione le norme del nuovo Codice di procedura civile.

Alle disposizioni degli articoli 72 e 74 del decreto, relative all'esaurimento degli affari di onoraria giurisdizione, corrispondono rispettivamente gli articoli 15 e 17 delle transitorie del 1865 e l'articolo 6 del Reale decreto 1° maggio 1862, n° 580.

È invece nuova, e richiesta da rilevanti motivi di opportunità, la disposizione dell'articolo 73. Dacchè l'articolo 19 del decreto, riproducendo testualmente l'articolo 23 delle transitorie pel Codice civile del 1865, ha riconosciuta l'efficacia dei testamenti nuncupativi stragiudiziali, parvemi necessario dichiarare presso quale autorità, e con quali forme e condizioni potessero, in conformità delle leggi anteriori, essere giudizialmente rilevati o confermati. Ove tale dichiarazione mancasse, non sarebbe certamente precluso ogni mezzo per raggiungere lo stesso scopo, sia coll'assunzione della prova testimoniale in un procedimento contenzioso, sia fors'anco coll'audizione dei testimoni a *perpetua memoria*. Ma all'uno e all'altro mezzo, accettabili come espediente ove altro non ve ne fosse, ho stimato opportuno aggiungere quello di mantenere ai pretori, come giudici di giurisdizione onoraria, la facoltà di raccogliere le disposizioni testamentarie nuncupative colle norme e per tutti gli effetti riconosciuti dalle antiche leggi e dall'articolo 19 del decreto.

Chi tiene conto del modo speciale onde è ordinato nella Venezia l'esercizio dell'avvocatura, comprende facilmente come fosse d'uopo studiare con molta diligenza le norme atte a conciliare l'ordinamento medesimo, che non si avea la facoltà di mutare, col sistema sostanzialmente diverso che viene supposto dalla nuova procedura civile.

Sono diretti a soddisfare a questa necessità gli articoli 75, 76, 77 del decreto, i quali nulla contengono, per verità, di nuovo, ma raccolgono e completano le disposizioni che, dal 1862 in poi, vennero date per la Lombardia, dove l'esercizio dell'avvocatura è tuttora retto dalle medesime leggi, e sottoposto ad eguali discipline.

Il concetto fondamentale a cui ho dovuto subordinare le disposizioni che propongo è questo solo di conciliare la maggiore larghezza di libertà, che può essere concessa nell'esercizio delle funzioni di avvocato, cogli indispensabili legami e le speciali responsabilità che derivano dall'esercizio delle funzioni di procuratore; funzioni di avvocato e di procuratore che, secondo gli ordini vigenti, continueranno ad essere esercitate dalla stessa persona.

A questo scopo, se coll'art. 75, sostanzialmente conforme agli art. 16 e 22 delle transitorie del 1865 ed all'art. 33 della legge 27 marzo 1862, mantenendo fermo il vigente ordinamento del patrocinio, si è potuto autorizzare anche gli avvocati della Venezia, nominati per esercitare le loro funzioni in una determinata residenza, a trasportarla altrove; col successivo art. 76 si sono dovute stabilire le condizioni nelle quali questo cambiamento di residenza può avere luogo, e quali sono gli effetti che ne possono derivare.

E qui era ovvio distinguere fra gli avvocati della Venezia, i quali riuniscono in diritto e in fatto la qualità di avvocato e di procuratore, e gli avvocati ammessi all'esercizio in altre provincie. Quanto ai primi, null'altro era necessario fuorchè regolare il modo onde debbano far constare della loro qualità; e a ciò provvede la 1ª parte dell'art. 76 del decreto conforme agli art. 82, 83, 84, 85 del regolamento 1° giugno 1862, N. 634. Quanto agli altri, era di necessità seguire le norme tracciate dal Regio decreto 18 dicembre 1862, N. 1841. È mercè di questo soltanto che può essere assicurata alle parti, nelle cause civili, una legale rappresentanza, ed il comodo e facile esaurimento di quegli atti del procedimento civile che richiedono il ministero del procuratore.

Quanto alla facoltà che potesse spettare agli avvocati della Venezia di essere ammessi ad esercitare il loro ministero davanti la Corte di cassazione, rendendo meno severe le condizioni stabilite negli articoli 32 della legge 27 marzo 1862 e 22 della legge transitoria per la procedura civile del 1865, ed avvicinandomi invece alle norme adottate in proposito per gli avvocati della provincia romana, ho creduta necessaria una distinzione. Era giusto che agli avvocati ammessi già all'esercizio del loro ministero presso la terza istanza fosse mantenuta la facoltà di esercitarlo anche davanti la Corte di cassazione. Per quelli che non hanno tale facoltà era pure giusto sottoporli alla condizione del decennio di tirocinio dal compimento della pratica forense, prescritta dalle leggi che su questo argomento imperano nella maggior parte del Regno. In questo senso provvede l'articolo 77 del Regio decreto.

Un ultimo punto, che fece sorgere non pochi dubbi nella pratica, avrebbe richiesto qualche provvedimento: e cioè la disciplina degli avvocati. Ma da un lato ho dovuto riconoscere che l'articolo 292 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n° 2626, ora pubblicata nel Veneto, mantenendo in vigore le disposizioni in materia di competenze disciplinari delle autorità giudiziarie sugli avvocati e procuratori, ha sufficientemente provveduto alle principali esigenze della disciplina delle curie; ed ho poi dovuto dall'altro lato considerare che non sarebbe conveniente dare ora disposizioni nuove, mentre una legge fu presentata al Parlamento per provvedere all'ordinamento dell'esercizio delle funzioni di avvocato e procuratore, e si ha speranza che venga sollecitamente approvata.

Le disposizioni transitorie del 1865 non hanno dato alcun provvedimento per regolare l'applicazione delle nuove leggi relative al patrocinio dei poveri a tutti gli affari pei quali, a norma delle leggi anteriori, fosse già stato concesso il beneficio della clientela gratuita e della prenotazione dei bolli e tasse. L'articolo 27 del Regio decreto 1° giugno 1862, n° 635, mi servì però di primordiale concetto della disposizione che propongo coll'articolo 78 del decreto.

Far cessare senz'altro e per effetto dell'attuazione delle nuove leggi un beneficio legalmente concesso, avrebbe potuto grandemente pregiudicare il corso ordinario delle cause: mantenere integralmente ed irrevocabilmente un beneficio per natura sua revocabile sarebbe stato eccessivo. Fra i due estremi parve equo il mantenere in massima il beneficio già concesso, deferendo però ad un tempo alle Commissioni pel gratuito patrocinio l'esaminare se concorrano per conservarlo le condizioni stabilite dalle leggi nuove.

Capo IV. — *Disposizioni relative al Codice di commercio.*

Nell'argomento delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio, poche modificazioni erano richieste a quelle che, all'epoca dell'unificazione legislativa del 1865, furono pubblicate col decreto 10 dicembre 1860, n° 2640.

Due modificazioni di lieve importanza, risultanti dagli articoli 80 e 88, provvedono agli speciali istituti delle società commerciali risultanti da contratti non redatti in iscritto, a tenore delle disposizioni del Codice di commercio germanico; ed alla procedura di componimento introdotta nel Veneto colla legge 17 dicembre 1862: nè su di esse occorre di dare alcuna spiegazione.

Un solo còmpito, ma importantissimo, mi rimaneva, nella necessità di coordinare la legge di cambio germanica, mantenuta in vigore nelle provincie venete, alle disposizioni del nuovo Codice di commercio e della nuova procedura civile.

A questo intento provvede l'articolo 82 del decreto.

Sotto il primo punto di vista, di coordinare cioè le disposizioni della legge di cambio con quelle del nuovo Codice di commercio, parvemi fosse fondamentale il principio che la legge speciale dovesse prevalere alla legge generale; e però che col mantenere in vigore la legge di cambio germanica rimanessero implicitamente derogate tutte quelle disposizioni del Codice che sono ad essa contrarie, o sono con essa incompatibili. Nondimeno è facile scorgere che, spingendo questo principio alle estreme sue conseguenze, si potrebbe arrecare non poca perturbazione in altre parti del Codice di commercio, nelle quali il richiamo delle cambiali o dei biglietti all'ordine non ha luogo che o per ragioni di analogia, o per complemento di altre disposizioni del Codice medesimo.

L'articolo 428 del Codice di commercio, per esempio, attribuisce all'atto di prestito a cambio marittimo, che soddisfa determinate condizioni, gli stessi effetti, e le azioni in garanzia, del biglietto all'ordine; ma deriverà egli da ciò che tali effetti e tali azioni sieno quegli stessi riconosciuti per la legge di cambio alle cambiali, sia proprie, sia secche? Grave dubbio per vero; e probabilmente non il solo che deve necessariamente sorgere dalla coesistenza di leggi che nulla hanno di comune nell'origine loro, e nei principii da cui derivano. Ma la esistenza del dubbio non porta seco la necessità di scioglierlo con una disposizione legislativa. Sarebbe forse questo un sistema in alcuna parte utile; ma all'utilità riescirebbe almeno pari il pericolo di uscire, in quest'opera di coordinamento, dallo stretto campo del diritto transitorio, e di pregiudicare in tal modo quelle altre questioni che non fossero prevedute, o non lo fossero completamente, e che potranno ad ogni modo essere risolute colla scorta dei principii del diritto, e chiarite dalla giurisprudenza.

Parvemi quindi più savio partito affermare un concetto generale che, senza dirimere tutte le questioni, servirà di guida a scioglierle; determinando nell'art. 82, lettera *a* del decreto, che, ogniqualvolta il Codice di commercio parla di lettere di cambio o di biglietti all'ordine, si intendono indicati i titoli cambiari riconosciuti dalla legge speciale di cambio in quanto lo comporti l'indole loro.

Sotto il secondo punto di vista, di coordinare, cioè, la legge di cambio alla nuova procedura, oltre parecchi chiarimenti, di cui è evidente il significato e la portata, mi parve indispensabile una disposizione che assicurasse alla legge di cambio quell'efficacia, e le mantenesse quei caratteri pei quali fu ritenuta preferibile al diritto cambiario italiano.

Allorquando venne in discussione la proposta di mantenere nel Veneto la legge di cambio germanica è sorto il dubbio se, disgiungendola dalla speciale procedura sancita nel regolamento del 31 marzo 1850, che aveva con essa comune la origine, e per essa era stata pubblicata, potesse temersi qualche perturbazione.

Uno studio accurato su questo argomento aveva risolto il dubbio in senso negativo; ma si era però ad un tempo riconosciuto che in un solo punto la procedura nuova avrebbe fatto difetto, in quanto riguarda cioè la *esecuzione cauzionale*, a cui non poteva ritenersi corrispondente il sequestro conservativo o giudiziario stabilito dalle leggi nuove.

Parvemi nondimeno che non fosse difficile trovare un temperamento atto a rispondere, per quanto era possibile, all'intento che la legge di cambio si prefigge; e che a tal'uopo valesse di riconoscere *il diritto al sequestro* od alla cauzione, ogni qualvolta concorrano le condizioni che, secondo la procedura precedente, davano *diritto all'esecuzione cauzionale*.

Il concetto giuridico, che serve di base al proposto provvedimento, è desunto dall'articolo 25 e seguenti della legge di cambio. Il diritto alla cauzione quivi riconosciuto, conciliato col diritto all'esecuzione cauzionale preveduta dal § 4 dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 1850, doveva essere coordinato all'istituto del sequestro conservativo ammesso dalle nuove leggi nell'articolo 924 del Codice di procedura. Sono questi gli elementi che concorrono a costituire quel diritto del possessore della cambiale protestata per mancanza di accettazione o di pagamento, fornita di tutte le qualità richieste per la sua validità, e che non dia luogo a dubbi, di ottenere il sequestro conservativo che è riconosciuto nell'articolo 82, lettera f, del decreto. Una sola restrizione si credette di aggiungere, pel caso in cui fosse prestata cauzione col deposito dell'importo della cambiale e delle spese nelle mani dell'usciere, per analogia a quanto è stabilito nell'articolo 25 della legge di cambio, ed è di pratica costante secondo la giurisprudenza del nuovo Codice di procedura civile.

CAPO V. — *Disposizioni relative al Codice di procedura penale.*

Per analogia di condizioni legislative, la traccia da seguire per le disposizioni transitorie relative al Codice di procedura penale, anzichè da quelle sancite col regio decreto 30 novembre 1865, n° 2607, doveva essere desunta dal regio decreto pubblicato il 1° maggio 1862, n° 579, per l'attuazione nella Lombardia del Codice di procedura penale.

Alcune modificazioni ritenni nondimeno necessarie, e di esse soltanto espongo in breve i motivi.

Si riferisce la prima, redatta nell'articolo 93 del decreto, alla legittimazione dell'arresto degl'inquisiti che, all'attuazione delle nuove leggi, si trovassero in carcere di prevenzione. Nel profondo mutamento della legge penale e delle norme relative alla detenzione preventiva ed alla libertà provvisoria, e nell'atto di introdurre il nuovo istituto della scarcerazione provvisoria per insufficienza di indizi, parvemi necessario un precetto legislativo che ordinasse alla Camera di consiglio di rivedere entro un breve termine i processi pendenti cogl'imputati detenuti, e di pronunciarsi sulla legittimità dell'arresto in confronto sì della nuova legge statuente che sia applicabile per l'articolo 3 del Codice penale, e sì della nuova procedura. Non avverrà quindi che per ignoranza di legge o per difetto di domanda sia protratta di un solo giorno la detenzione di coloro che, per beneficio della legge nuova, hanno diritto di ottenerne la cessazione.

Per la seconda, sancita negli articoli 94 e 98 del decreto, ogni causa pendente, nella quale sia stato pronunciato il conchiuso di accusa, e che non sia stata decisa in prima istanza, ritorna al pubblico Ministero per le sue richieste alla Camera di Consiglio, a cui viene demandato di pronunciare l'ordinanza definitiva secondo le leggi nuove. È questo il concetto, sebbene espresso con maggior precisione, che fu seguito nell'articolo 2 del regio decreto 1° maggio 1862, e che, sottoponendo a preventivo esame la questione di competenza secondo le leggi nuove, serve mirabilmente all'economia dei giudizi. Ma nell'applicazione viene però notevolmente esteso, giacchè, allontanandosi da quanto fu stabilito nell'articolo 4 del regio decreto 1° maggio 1862 e nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1865, fa partecipare alle maggiori guarentigie stabilite dalle leggi nuove anche le cause nelle quali il dibattimento fosse incominciato o si trovasse prorogato al 1° settembre 1871, e non fosse all'epoca stessa pronunciata la sentenza di prima istanza.

L'articolo 95 del decreto, che risponde al provvedimento sancito in modo normale per la Toscana nell'articolo 12 del regio decreto 30 novembre 1865 n° 2607, venne suggerito dalla condizione analoga in cui si troverà, in via transitoria, la Venezia, rispetto ai reati commessi anteriormente dall'attuazione del nuovo Codice penale, ai quali non fosse applicabile l'articolo 3 del Codice medesimo.

Nel formulario sorse però grave dubbio intorno al sistema da seguirsi nel determinare, per quanto riguarda la competenza, la corrispondenza dei reati qualificati crimini dal Codice austriaco con quelli reputati tali dalla legge nuova: ma nell'intento di non privarli delle maggiori guarentigie del giudizio per giurati, e di non entrare in distinzioni che avrebbero potuto reputarsi arbitrarie, ho stimato che tale determinazione, anzichè da un confronto della durata e della natura della pena, dovesse essere desunta dalla *qualificazione nominativa* attribuita al reato dalla legge anteriore.

Quanto alla determinazione dei reati di competenza dei tribunali civili e correzionali e dei pretori, nessuna difficoltà poteva sorgere: solo mi parve necessario di dichiarare devoluta alla competenza dei tribunali correzionali la confisca di generi di un valore superiore a lire trecento, inflitta come pena principale: e ciò per riguardo all'importante ed estesa applicazione che ha nel Veneto la legge boschiva del 27 maggio 1811, che in forza dell'articolo 857 del Codice di procedura penale rimane quivi in vigore, e nella quale la confisca è appunto preveduta come pena principale pel pascolo abusivo.

Gli stessi motivi pei quali, nell'articolo 5 del regio decreto 1° maggio 1862, n° 579, si ritenne che le cause penali nelle quali, all'attuazione delle nuove leggi, fosse pronunciata la sentenza di prima istanza, dovessero essere proseguite in seconda e terza istanza, secondo le norme di competenza e colle forme stabilite dalle leggi anteriori, mi indussero a seguire un eguale sistema negli articoli 99, 100 e 101 del decreto.

Il sistema della prova legale, a cui si riannoda e da cui dipende quello della seconda istanza e della revisione, non potrebbe in nessuna guisa essere coordinato ai nuovi ordini giudiziari, pei quali la presunzione della verità legale si fonda esclusivamente sul convincimento dei giudici, e la seconda istanza apre l'adito alla ripetizione e talora alla rinnovazione del giudizio, anzichè alla revisione della sentenza.

L'idea d'altronde di appelli in materia criminale, deferiti alla cognizione di una sezione incaricata degli appelli correzionali, e la mancanza di una forma nelle leggi nuove che corrisponda all'importanza del giudizio, o sarebbe ripugnante e contraddittoria con se stessa, o avrebbe creato un sistema diverso ad un tempo dall'antico e dal nuovo sistema, ed eccedente quindi i confini del diritto transitorio.

Ho nondimeno studiato se, a somiglianza di quanto fu ammesso per le cause civili in terza istanza, si fosse potuta aggiungere la oralità e la pubblicità del giudizio. Ma le stesse difficoltà ora notate escludevano anche questo temperamento, il quale d'altronde non avrebbe potuto essere che di mera *forma*, e sarebbe poi compensato dal terzo grado di giurisdizione in merito, che costituisce certamente di per se stesso una pregievole guarentigia.

L'articolo 102 del decreto risponde ad un bisogno universalmente sentito nel Veneto. Il gran numero e l'importanza dei boschi rendono ivi assai frequenti le contravvenzioni boschive, che la legge 27 maggio 1811, colle severissime pene che vi sono profuse, non è riuscita a diminuire. Forse anzi si dubitò che quella severità avesse raggiunto un effetto contrario; giacchè, durante il precedente Governo, parecchie furono le disposizioni dirette a mitigarne gli effetti, sia per quanto riguarda la confisca, sia per ciò che si riferisce al benefizio della straordinaria mitigazione.

Vero è che all'attuarsi delle nuove leggi in Lombardia, dove è pure vigente la legge boschiva del 1811, si lasciò alla giurisprudenza il còmpito di provvedere a questo gravissimo argomento; ma se questa, a riguardo della confisca, trovò nell'interpretazione ed applicazione dell'articolo 74 del Codice penale un equo temperamento, rimase oscillante presso i giudizi di merito, e si manifestò affatto contraria in Cassazione, quanto alla facoltà di straordinaria mitigazione che si ritenne cessata colla procedura penale da cui emanava.

Se non che a me parve che in un argomento di suprema importanza e che può arrecare grave perturbazione, dovesse procedersi con molta ponderazione, e non dovesse essere rifiutata una transazione che riuscisse conforme ad un tempo al diritto ed all'equità.

Da che infatti l'ordinanza del 25 giugno 1855, n° 113, aveva riconosciuta l'applicabilità della facoltà di straordinaria mitigazione alle contravvenzioni boschive, parvemi che la disposizione del § 311 del regolamento di procedura penale del 1853 possa considerarsi come parte di diritto statuente della legge boschiva del 27 maggio 1811, e che per effetto dell'articolo 857 del nuovo Codice di procedura penale debba essere con essa legge mantenuta in vigore. E per renderla applicabile in quel modo che è concesso dai nuovi ordini giudiziari, ho dichiarato che la facoltà stessa è riservata ai giudizi di appello, come giudici supremi del merito delle cause penali.

Un'ultima aggiunta mi è occorsa a questo argomento della procedura penale: essa risulta dagli articoli 105, 106 e 107 del decreto, e riguarda le cause pendenti nella Venezia davanti ai *giudizi di finanza*.

Mantenuti essi finora per giudicare dei reati e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, e costituiti in modo affatto eccezionale da funzionari giudiziari ed amministrativi, con una forma di procedura piuttosto economica che giudiziaria, debbono necessariamente cessare per solo effetto dell'attuazione delle leggi nuove. Mi parve nondimeno opportuno dichiararlo, e provvedere, in modo analogo a quello stabilito per le cause penali e per le considerazioni ivi indicate, all'ulteriore prosecuzione ed al compimento delle cause pendenti, sì in primo che in secondo grado di giurisdizione.

CAPO VI. — *Disposizioni relative all'ordinamento giudiziario.*

Le disposizioni transitorie relative all'ordinamento giudiziario, sono già comprese negli articoli 272 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865; nè per renderle applicabili, in quanto occorra, alla Venezia, è necessario alcun provvedimento speciale. Quelle che io propongo negli articoli 108 e seguenti del decreto sono dirette unicamente a coordinare le disposizioni suddette alle speciali condizioni del Veneto, ed in qualche parte a completarle.

E per vero gli articoli 108, 114, 115, 119 del decreto richiamano come applicabili al Veneto le disposizioni degli articoli 272, 273, 282, 287 della legge: l'articolo 109 estende ai pretori ed agli aggiunti giudiziari della Venezia le disposizioni sancite nell'ultima parte dell'articolo 276, e nell'articolo 277 per gli alunni di giurisprudenza e pei giudici sopranumerari delle provincie napoletane: l'art. 111 riproduce, accomodandolo al sistema della nuova legge giudiziaria, l'articolo 235 della legge 13 novembre 1859, numero 3781; ma lo completa, sottoponendo gli ascoltanti giudiziari all'esame pratico stabilito dalle leggi nuove, che, senza presentare gravi difficoltà, accrescerà decoro e titoli per l'ulteriore corso della carriera giudiziaria: gli articoli 112 e 113 trovano corrispondenza negli articoli 26 e nel capoverso dell'articolo 28, dettati per analoghe necessità, nella legge del 27 marzo 1862: e finalmente gli articoli 122 e seguenti sono tolti dagli articoli 8 e seguenti del regio decreto 6 dicembre 1865, n° 2628, sancite allorchè venne per la prima volta attuata in Toscana l'istituzione dei giurati.

Alcune disposizioni nuove sono contenute negli articoli 110 e 120, relative alla proposta ed alla nomina dei conciliatori e dei membri dei tribunali di commercio; e negli articoli 121 e 122 intorno al modo onde sostenere le spese per la retribuzione agli scrivani, ed anticipare alle preture le spese d'ufficio, finchè il provento ordinario delle tasse di cancelleria non permetta di applicare in tutta la sua estensione l'articolo 156 della legge sull'ordinamento giudiziario. Ma la evidenza delle ragioni che le giustificano rende superflua ogni spiegazione.

Un solo argomento che tocca ai più vitali interessi dei funzionari giudiziari, la formazione della graduatoria e la distribuzione degli stipendi, ha richiamata tutta la mia attenzione.

D'uopo è ricordare che nei diversi riordinamenti delle magistrature giudiziarie del Regno non si sono sempre seguite le medesime norme; e che queste difformità, dopo avere cagionata qualche perturbazione nella carriera della magistratura, ha consigliato la riforma sancita nell'articolo 286 della legge 6 dicembre 1865, per la quale le graduatorie speciali o regionali esistenti rimasero chiuse, ogni passaggio dall'una all'altra venne vietato, e tutti i funzionari nominati di nuovo o promossi di grado dovettero essere classificati nella graduatoria generale ordinata nell'articolo 254 della legge.

È pure d'uopo di ricordare che, annessa la Venezia all'Italia e mantenuti i precedenti ordini giudiziari, quei magistrati continuarono ad essere classificati nella speciale loro graduatoria, e quivi ottennero le normali loro promozioni sì di grado che di stipendio.

Attuandosi in questo stato di cose le nuove leggi, parvemi che null'altro occorresse se non se di dichiarare applicabile, anche alle nomine ed alle promozioni da farsi in occasione del riordinamento del personale giudiziario veneto, le norme stabilite nell'articolo 286 della legge 6 dicembre 1865. Mercè di esse i funzionari di nuovo nominati, o promossi di grado, dovrebbero essere classificati nella graduatoria generale della magistratura del regno; quelli che non ottenessero promozione di grado continuerebbero a rimanere classificati nella speciale graduatoria veneta, e fra essi verrebbero distribuiti, secondo l'anzianità rispettiva, gli stipendi stabiliti dalla legge nuova. Gli stipendi di categoria superiore, che pure sopravanzassero dopo fatta tale distribuzione, verrebbero assegnati ai funzionari più anziani dello stesso grado, esistenti nelle altre graduatorie speciali.

Se non che, questo sistema, ispirato alla più scrupolosa giustizia, presenta una ulteriore difficoltà che è pur d'uopo superare, affinchè egualmente giusta ne riesca l'applicazione. Per determinare infatti quando debbasi intendere avvenuta promozione di grado, è necessario entrare in un esame, non ancora tentato dalle nostre leggi, per stabilire la corrispondenza dei gradi degli ordini giudiziari antichi rispetto a quelli riconosciuti dagli ordini nuovi.

Parecchie e gravi considerazioni mi hanno però trattenuto dal risolvere fin d'ora questo difficile problema. Io ho dovuto considerare che la questione non era nuova nella nostra amministrazione; che già erasi presentata più volte, e le decisioni adottate nè erano state sempre concordi, nè erano state accolte senza contraddizione e senza reclami; che era argomento nel quale una decisione qualsiasi avrebbe alla fin fine avuto gli effetti, non di una dichiarazione di principio, ma di una definizione di diritti privati e personali; che questa definizione, ponendo in relazione di confronto l'ordinamento giudiziario veneto con quello del regno, avrebbe potuto creare un conflitto di interessi fra i funzionari giudiziari delle diverse graduatorie regionali. Gravi considerazioni queste che, se non costituivano un serio obbietto al sistema, rendevano però assai delicata una qualsiasi soluzione.

Ho quindi reputato opportuno richiedere, prima di deliberare, il voto del Consiglio di Stato, il quale ha già dovuto ripetutamente occuparsi di questa questione con quell'autorità che contraddistingue i suoi responsi. Io procurerò nondimeno che la soluzione del difficile problema venga, per quanto è possibile, sollecita.

Spero che la M. V., approvando le conside-

razioni colle quali ho avuto l'onore di giustificare le disposizioni di questo decreto, vorrà accordargli la sua reale sanzione.

(*Vedi il R. decreto n. 284 nella Gazzetta del 28 corrente*).

S. M. nella ricorrenza della festa nazionale dello Statuto, sulla proposta del Ministro della Guerra, con decreto in data 1° giugno 1871, si è degnata di fare le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia:

A commendatori:

Nedbal cav. Federico, maggior generale comandante la brigata Palermo;
Dezza cav. Giuseppe, id. id. Pisa;
Ratti cav. Giuseppe, id. id. Ferrara;
Bessone cav. Francesco, id. id. Abruzzi;
Roissard de Bellet cav. Leonardo, id. a disposizione del Ministero della Guerra;
Charvet cav. Gio. Francesco, id. comandante la brigata Casale;
Soldo cav. Luigi, id. id. Umbria;
Ferrari cav. Antonio, id. id. Siena;
Vandone cav. Alessandro, id. comandante la brigata di cavalleria a Roma;
Bellosi cav. Giuseppe, colonnello presidente del tribunale militare di Firenze;
Galletti cav. Bartolomeo, id. id. di Milano.

Ad uffiziali:

Colli di Felizzano marchese Carlo, colonnello comandante il 27° regg. fanteria;
Milani cav. Gio. Battista, id. id. il 28° reggimento fanteria;
Bongiorni cav. Tommaso, id. id. il corpo moschettieri;
Grimaldi cav. Egidio, id. id. il 20° reggimento fanteria;
Cavalli di S. Germano cav. Enrico, id. id. il 3° regg. bersaglieri;
Calcagnini-Estense marchese Celio, id. id. 10° id. id.;
Alfieri cav. Cesare, id. id. 68° id. fanteria;
Morcaldi cav. Francesco, id. id. la legione carabinieri Reali Torino;
Soardi cav. Vincenzo, id. id. il regg. cavalleggeri di Saluzzo;
Laugier cav. Enrico, id. id. id. Genova cavall.;
Picco cav. Gustavo, id. id. la legione allievi carabinieri;
Brunetta d'Usseaux cav. Felice, id. il reggimento Nizza cavalleria;
Coardi di Bagnasco e di Carpeneto marchese Luigi, id. id. Guide;
Ristori di Casaleggio cav. Francesco, id. id. id. Savoia cavalleria;
Marro cav. Carlo, id. arma d'artiglieria;
Dho cav. Cesare, id. comandante il 2° reggimento d'artiglieria;
Lostia di S. Sofia cav. Giuseppe, id. id. 7° id.;
Vassalli cav. Giovanni, id. arma d'artiglieria;
Civalieri-Inviziati di Masio conte Annibale, id. comandante il 3° regg. d'artiglieria;
Pellegrini cav. Lorenzo, id. id. il distretto militare di Firenze;
Galli Della Loggia cav. Gustavo, id. id. id. Brescia;
Perotti cav. Carlo, id. id. id. Foggia;
Vacha cav. Paolo, id. id. id. Torino;
Alessandri cav. Giovanni, id. id. id. Salerno;
Sani cav. avv. Giacomo, intendente militare di 2ª nel corpo d'intendenza militare;
Pinto cav. Salvatore, direttore dell'orfanotrofio militare di Napoli.

A cavalieri:

Sgai cav. Giuseppe, maggiore nel distretto militare di Firenze;
Stecchini Pietro Giuseppe, id. nel 15° reggimento fanteria;
Sivelli Luciano, id. nel 40° id. id.;
Minieri Consalvo, id. nel 58° id. id.;
Ajmetti Carlo, id. nell'8° id. id.;
Spegazzini Pietro, id. nel 1° id. granatieri;
Taverna cav. Giovanni, id. depositi cavalli stalloni;
Bombara Giuseppe, id. arma di cavalleria;
Corsi Ferdinando, id. arma d'artiglieria;
Delli Franci cav. Giuseppe, id. id.;
Marchesi cav. Carlo, maggiore nel corpo di stato maggiore;
Gavuzzi cav. Giuseppe, id veterani d'Asti;
Thaon Luigi, id. nel distretto militare di Trapani;
Biamino Andrea, capitano nella 10ª compagnia di disciplina;
Maghelli Gioachino, id. nel 45° regg. fanteria;
Signorini Cesare, id. nel 62° id. id.;
Del Frate Settimo, id. nel regg. cavalleggeri Monferrato;
Canini Ludovico, luogotenente nel 35° regg. fanteria;
Podestà Francesco, sottotenente nell'arma d'artiglieria;
Gianfreda Mariano, id. nello stato maggiore delle piazze;
Salis Luigi, segretario di 1ª classe nel Ministero della guerra;
Pilo cav. Giuseppe, commissario di guerra di 2ª classe nel corpo d'intendenza militare;
Durafour cav. Alessandro, contabile principale di 1ª classe nel personale contabile del Genio;
Arus Gregorio, contabile principale di 2ª cl. nel personale contabile d'artiglieria.
Bianchi cav. Giuseppe, contabile principale di 2ª classe nel personale contabile del Genio;
Bo Andrea, id. id. id.;
Piovano Giorgio, id. id. id.;
D'Auria cav. Raimondo, id. id. id.;
Scali cav. avv. Nicola, avvocato fiscale militare nei tribunali militari;
Bacci cav. avv. Emilio, id. id.;
Bisseoni cav. avv. Luigi, id. id.;
Cigolini cav. Amedeo, medico di reggimento nel corpo sanitario militare;
Riva dott. Amilcare, medico chirurgo civile;
Griffa Agostino, guardarme — stato maggiore delle piazze;
Enrietti Francesco Leone, furiere nella Casa R. invalidi (Asti).

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha in udienza del 13 giugno 1871 fatta la seguente disposizione:

Ferraris Pietro, luogotenente nell'arma d'artiglieria (compagnie del treno), collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto in data 20 giugno 1871 il maggiore nel 5° reggimento d'artiglieria Pelloux cav. Tommaso Leone fu trasferito col grado stesso ed attual sua anzianità nel corpo di stato maggiore.

In seguito ad autorizzazione avuta da S. M. in udienza del 25 giugno 1871, il Ministro della Marina ha concesso la menzione onorevole al valore di marina al signor Rapisardi-Malerba Ferdinando, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Siracusa, per aver salvato la vita ad un fanciullo caduto fortuitamente in mare dalla banchina di quel porto il 20 maggio 1871.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Col 1° luglio 1871 va in vigore la nuova tariffa per le corrispondenze telegrafiche nell'interno dello Stato approvata colla legge 18 agosto 1870, numero 5821.

La tasse sono quelle notate nel seguente prospetto:

Qualità del telegramma	Tassa del telegramma che non oltrepassa le 15 parole	Aumento di tassa per ciascuna parola oltre le 15	Osservazioni
	Lire C.	Lire C.	
Telegramma ordinario	1 »	» 10 (1)	
Idem urgente	5 »	» 50 (1)	Ha la precedenza sui telegrammi ordinari.
Idem contenente i resoconti delle sedute del Parlamento e diretto a giornali	» 50	» 05	Se urgente paga la tassa comune d'urgenza.
Idem nell'interno della città	» 50	» 05 (1)	
Idem semaforico	2 »	» 20	Si aggiunge la tassa di percorrenza delle linee quando ne è il caso.
Idem per vaglia telegrafico		Tassa fissa 1 »	

(1) Oltre la tassa semaforica quando ne è il caso.

Il servizio nell'interno delle città che fu finora circoscritto ad un dato numero di località, a datare dal 1° luglio suddetto sarà esteso a tutte le località dello Stato, ove esiste ufficio telegrafico governativo.

Nulla è innovato per quanto riguarda i telegrammi raccomandati, e quelli con avviso di ricevimento.

I primi continueranno a pagare il doppio della tassa ordinaria, cioè un telegramma di 15 parole raccomandato si tasserà lire 2.

Per l'avviso di ricevimento, alla tassa del telegramma si aggiungerà quella di un telegramma semplice, cioè lire 1.

Nulla pure è innovato per riguardo al recapito dei telegrammi per espresso, per posta, ed al rilascio delle copie, nonchè per la tassazione dei telegrammi diretti all'estero, la quale continuerà ad essere regolata secondo le norme delle convenzioni internazionali, come si è praticato finora.

In virtù della stessa legge sovracitata cessano, a far tempo dal 1° luglio, tutte le riduzioni di tassa fin qui accordate dalla Direzione generale dei telegrafi.

Firenze, 30 giugno 1871.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

I giornali di Francia si mostrano lieti dell'andamento della sottoscrizione all'imprestito. La *France* del 28 ne parla in questi termini: « La premura del pubblico negli uffizi dove è aperta la sottoscrizione è altrettanto grande quanto nei giorni più prosperi dello impero. Le domande trasmesse al tesoro per mezzo degl'istituti di credito e delle case bancarie, arrivano a proporzioni non mai vedute ancora. »

Il signor Gambetta ha scritto una lettera ad un suo amico per far sapere che accetta la candidatura a Parigi per le prossime elezioni.

I diari tedeschi si occupano dell'imprestito francese. La *Gazzetta della Borsa* di Berlino, dopo di avere annunciato che l'offerta fatta dalla casa Rothschild di guarentire il totale collocamento dell'imprestito mediante una Commissione del 2 per cento, soggiunge: « I signori Thiers e Pouyer-Quertier hanno adunque il convincimento che possono far senza le grandi potenze finanziarie dell'Europa, e si rivolgono alla forza del capitale del paese, giudicando che, nonostante la scossa di tutte le condizioni economiche provocate dalla guerra, la Francia è da sè abbastanza forte per fornire i 2 miliardi senza il concorso dello straniero. »

Abbiamo da Napoli i telegrammi seguenti:

Napoli, 29.

Alle ore 9 S. M. il Re è intervenuto con corteo di gala al teatro del Fondo. Accolto con entusiastici applausi e grida di Viva il Re. Si è trattenuto sino alle ore 10 e quindi è ritornato alla Reggia.

Napoli, 30.

S. M. il Re questa mattina alle 10 ha assistito all'inaugurazione del tiro a segno provinciale, degnandosi tirare i primi tre colpi. Un'ora dopo si è restituito alla Reggia. Così nell'andata come nel ritorno S. M. è stata festeggiata entusiasticamente lungo le vie.

La Direzione generale delle strade ferrate romane avvisa il pubblico che, in occasione dell'ingresso di S. M. il Re a Roma, distribuirà biglietti di andata e ritorno a prezzi ridotti.

Per la stazione di Firenze i prezzi sono di lire 46 per la 1ª cl., di lire 32 per la 2ª, e di lire 20 per la 3ª.

I biglietti si distribuiscono cominciando dall'ultimo treno di domani sabato sino all'ultimo treno di lunedì e saranno validi fino alla partenza dell'ultimo treno di mercoledì da Roma.

Gli acquisitori di biglietti di 1ª e 2ª classe possono viaggiare su qualunque treno diretto ed omnibus. I portatori di biglietti di 3ª classe non possono salire che in quei treni che hanno carrozze di questa classe.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 29.

S. M. il Re visitò l'Esposizione e distribuì le medaglie d'oro di prima classe. Vi assisteva una grande folla plaudente. Le navi da guerra schierate dinanzi al palazzo dell'Esposizione salutarono il Re con spari d'artiglierie. Stasera vi sarà illuminazione e spettacolo di gala.

Marsiglia, 28.

Il Consiglio di guerra condannò Cremieux, Etienne e Pelissier alla pena di morte; Duclos, Martin, Nastorg, Breton e Clachaut alla deportazione; Novi e Bauche ai lavori forzati ed Eberard alla detenzione. Dieci furono assolti.

Madrid, 28.

Alle Cortes, il deputato Ardanaz ha combattuto i progetti finanziari del ministro Moret e il trattato colla Banca di Francia.

La discussione continuerà questa notte.

Il gabinetto attenderà sul banco ministeriale il risultato di questa discussione.

Credesi che i progetti di Moret saranno approvati.

S. M. il Re riceverà domani in udienza particolare il nuovo ministro d'Italia conte di Barral.

Napoli, 29.

S. M. il Re distribuì le sole medaglie d'oro di prima classe, in numero di 19.

Nel primo gruppo furono premiati Napier and Sons di Glasgow; la marina austriaca; la marina italiana e la Compagnia des Forges et Chantiers de la Méditerranée.

Nel secondo gruppo: Maudslay Field di Londra; Libotte belga; la Società delle industrie meccaniche di Napoli; la marina austriaca; la Compagnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée e la marina italiana.

Nel terzo gruppo: La ditta Hohwii (?) di Amsterdam.

Nel quarto gruppo: La marina italiana e Gregorini di Lovere.

Nel sesto gruppo: Esposito Faraone di Napoli pel suo nausismografo; Frodsham di Londra; Torres y Carrasco di Spagna e Hohvii (?) di Amsterdam.

Nell'ottavo gruppo: Il municipio di Torre del Greco per li coralli.

Nel nono gruppo: Cialdi di Roma.

Breslavia, 29.

Da parecchi giorni avvengono a Königshutte disordini da parte degli operai. Questi guastarono ieri le fabbriche e tentarono di saccheggiarle. Intervennero gli ulani. Vi sono 7 morti, 20 feriti e 60 prigionieri. Fu proclamato lo stato d'assedio.

Napoli, 29.

Dopo il pranzo di gala, al quale furono invitate le principali autorità, S. M. il Re si recò al teatro ed assistette al ballo. Molta gente; molti applausi.

Berlino, 29.

Il banchiere Gutterbock, condannato durante la guerra per aver partecipato al prestito francese, fu amnistiato.

Il *Monitore prussiano* pubblica un'amnistia per gli abitanti dell'Alsazia e della Lorena condannati per crimini e delitti politici e militari.

Parigi,	28	29
Chiusura della Borsa.		
Rendita francese 3 0/0	52 60	— —
Rendita italiana 5 0/0	58 —	58 10
Valori diversi.		
Ferrovie Lombardo-venete	375 —	376 —
Obbligazioni id.	230 —	234 50
Ferrovie romane	67 50	67 —
Obbligazioni id.	169 —	168 —
Obbl. Ferr. Vitt. Em. 1863	155 —	157 —
Obbl. Ferrovie Meridionali	171 —	172 —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	131 —	127 —
Obbl. della Regia Tabacchi	460 —	460 —
Azioni	681 —	680 —
Prestito 5 0/0	84 40	84 90
Londra,	28	29
Consolidato inglese	92 1/16	92 3/16
Rendita italiana	57 1/4	57 1/2
Lombarde	14 13/16	14 7/8
Turco	46 5/8	46 13/16
Spagnuolo	32 15/16	32 15/16
Tabacchi	92 1/8	91 —
Cambio su Vienna	— —	— —
Berlino,	28	29
Austriache	230 1/4	229 3/4
Lombarde	95 7/8	95 1/4
Mobiliare	160 —	161 —
Rendita italiana	55 3/8	55 3/4
Tabacchi	89 1/2	88 1/2

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 29 giugno 1871, ore 1 pom.

Barometro leggermente alzato nel mezzogiorno, stazionario nel centro, un po' abbassato nel nord-ovest d'Italia. Venti del 4° quadrante forti in molti luoghi dell'Italia meridionale maestro fortissimo a Cagliari. Mare agitato a Portotorres, nel golfo di Napoli e dal Gargano a Brindisi. Cielo nuvoloso nel sud della Sardegna e in Sicilia.

Il maestrale soffiò ieri pure con forza in molte stazioni agitando il mare.

Tempo abbastanza buono e venti freschi e variabili.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 29 giugno 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 752,7	mm 751,7	mm 752,8
Termometro centigrado	17,0	27,0	18,5
Umidità relativa	60.0	40 0	55,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	NE debole	SO debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 27,0
Temperatura minima . . . . + 13,5
Minima nella notte del 30 giugno . . + 13,5

Spettacoli d'oggi.

PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ferrari: *Gli ultimi giorni di Suli* — Ballo: *La follia del carnevale*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Comp. diretta da G. Aliprandi rappresenta: *Le prime armi del duca Richelieu.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pezzana e Dondini rappresenta: *Un gerente responsabile.*

FEA ENRICO, *gerente.*

Col giorno 1° del ***prossimo luglio***

LA

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

verrà pubblicata in ***ROMA***.

La ***Direzione*** della ***Gazzetta Ufficiale*** è presso il Ministero dell'Interno.

L'Ufficio di ***Amministrazione*** e di ***Distribuzione*** della Gazzetta è stabilito provvisoriamente in ***via dell'Archetto, N. 94***.

All' **Amministrazione** della *Gazzetta Ufficiale* devono essere trasmesse tutte le domande di *Associazione* e di *Inserzione*, gli *Annunzi giudiziari* ed *Amministrativi* e gli *Avvisi* che per legge debbono essere inseriti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Il prezzo d'**Associazione** alla *Gazzetta Ufficiale* viene dal 1° luglio prossimo modificato come in appresso:

Per la *Gazzetta Ufficiale, coi Rendiconti ufficiali* della *Camera dei Deputati* e del *Senato del Regno,*

		ANNO	SEM.	TRIM.
ROMA, all'ufficio del giornale	L.	40	21	11
A domicilio ed in tutto il Regno	»	48	25	13

Per la sola *Gazzetta Ufficiale*, senza i *Rendiconti del Parlamento*:

ROMA, all'ufficio del giornale	L.	32	17	9
A domicilio ed in tutto il Regno	»	36	19	10

Un numero separato in **ROMA, FIRENZE** e **TORINO**, centesimi **10**; per il Regno, centesimi **15**. — Un numero arretrato, centesimi **20**.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

Il prezzo delle *Inserzioni* nella *Gazzetta Ufficiale* rimane invariato, cioè:

Annunzi giudiziari, centesimi 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea;

Tutte le altre inserzioni, cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Tanto per le *Associazioni* che per le *Inserzioni* il pagamento dev' essere anticipato.

L'Amministrazione è responsabile delle sole Associazioni ed Inserzioni ricevute direttamente in

ROMA, al proprio ufficio, via dell'Archetto, N. 94;

FIRENZE, alla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, N. 12;

TORINO, alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Corte d'Appello, N. 22, o dagli *Uffici Postali del Regno.*

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

Le Amministrazioni degli altri periodici che si inviano per associazione o cambio alla Gazzetta Ufficiale *sono pregate di indirizzare col 1° di luglio il giornale in Roma.*

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno, ed intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in **piego affrancato** o con biglietti di banca in **piego affrancato e raccomandato** od **assicurato** debbono essere indirizzate all'**Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.**

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 30 giugno 1871*)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	— —	— —	61 40	61 37	61 70	61 65	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1871	»	35 50	35 40	— —	— —	—		—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	— —	— —	83 25	83 10	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	80 10	80 09	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	709
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 25	id.	500	— —	— —	485 50	485 —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	— —	— —	1534 —	1532 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2780
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id. 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	682
Banca di Credito Italiano	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	id.	500	— —	—	— —	— —	—	—	560
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	—	—	—	75
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	—	—	—	160
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	id.	420	— —	— —	— —	— —	—	—	232
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	178
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	396 —	395 50	398 25	398	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	180
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	1 genn. 1871	500	— —	— —	471 —	470 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	1 aprile 1871	505	— —	— —	—	— —	—	—	459
Dette in serie non complete		505	— —	— —	—	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	— —	— —		— —	—	—	
Az. Soc. an. per compra e vend. di terreni in Roma		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1871	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prestito premi Reggio Calabria			— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	—	— —	— —	— —	—	—	61 50
3 0/0 idem	1 aprile 1871	»	—	— —	— —	— —	—	—	36 —
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	83 25
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	81 —

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
								Londra	breve		
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Detto	30		
Detto	30			Trieste	30			Detto	90	26 42	26 36
Detto	60			Detto	90			Francia	a vista		
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	105 30	105 10
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Dette	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 95	20 94
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 61 20, 27½, 25, 30, 35, 37 50 cont. - 61 65, 67½ fine luglio. — Obbl. eccles. 80, 80 05 cont. — Az. Banca Tosc. 1536 fine luglio. — Az. SS. FF. Merid. 396, 396 25, 396 50 c. - 398 25, 50 fine luglio.

Per il Sindaco: NUBES-VAIS.

Società d'Assicurazioni „DANUBIO" in Vienna.

TERZO BILANCIO

Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1870.

I. Bilancio nei rami Incendii, Trasporti e Grandine.

Entrata.	Lire it.
Riporto della riserva premii e danni dall'anno 1869	1,510,225 95
Premii introitati di competenza polizze sopra un valore assicurato di lire 1,456,221,967 50	4,976,742 70
Interessi ed utili d'aggio	185,380 78
	6,702,349 43

Sortita.	Lire it.
Danni pagati e riserva per danni pendenti meno le riassicurazioni	2,370,232 43
Riassicurazioni, storni, provvigioni, imposte e spese generali d'amministrazione	3,108,810 30
Riserva premii per gli anni avvenire meno riassicurazioni e spese	1,110,702 15
Utile	112,604 55
	6,702,349 43

II. Bilancio nel ramo Vita.

Entrata.	Lire it.
Riserva premii, premii introitati e competenze polizze	3,058,093 42
Interessi ed utili d'aggio	136,938 98
	3,195,032 40

Sortita.	Lire it.
Pagamento per casi di morte, dotazioni scadute, rendite vitalizie, riassicurazioni, polizze ricomprate e simili	482,807 52
Riserva e riparto dei premii	2,463 480 65
Provvigioni e spese d'amministrazione	140,376 73
Utile	108,367 50
	3,195,032 40

Bilancio.

Attivo.		Lire it.
Effetti:		
Obbligazioni dell'esonero del suolo	L. 365,085	
Imprestito del comune di Vienna	» 326,250	
Lettere di pegno garantite ipotecariamente	» 1,019,088 $_{55}$	
Obbligazioni di priorità di ferrovie garantite dallo Stato	» 1,363,925	
2 Viglietti a premii dello stabilimento di credito	» 808 $_{75}$	
Prestito di Stato a premii di Baviera	» 142,152 $_{07}$	
Rendita italiana	» 118,987 $_{75}$	
Effetti estratti	» 7,575	
Interessi sopra questi effetti	» 65,106 $_{84}$	3,113,275 75
Prestito verso effetti		277,188 35
Credito presso varie case bancarie		243,112 98
Effetti in portafoglio		18,465 07
Contanti in cassa		24,893 80
Stabili della Società in Milano e Trieste		1,313,413 20
Prestiti su polizze di sicurtà vita		231,985 95
Provvigione pagata anticipatamente su polizze di sicurtà vita		» 136,000 75
Inventario, piante e placche		119,728 98
Credito presso le compagnie d'assicurazione ed agenzie generali L. 1,547,457 $_{45}$ meno i creditori » 520,654 $_{88}$		1,026,802 27
		6,804,767 10

Passivo.		Lire it.
Fondo capitale in 5000 azioni di lire 500 l'una intieramente versate		2,500,000 »
Riserva premii e danni meno riassicurazioni e spese		3,984,845 30
Fondo di riserva		95,050 »
Riporto utile dall'anno 1869	L. 3899 $_{75}$	
Utile:		
A) nei rami Incendii, Trasporti e Grandine	» 112,604 $_{55}$	
B) nel ramo vita	» 108,367 $_{50}$	224,871 80
qual importo venne ripartito nel modo seguente:		
a) per dividendi sopra 5000 azioni a lire 36 $_{25}$	» 181,250	
b) al fondo di riserva	» 23,993 $_{03}$	
c) Tangente d'Utile	» 14,395 $_{00}$	
d) riporto a nuovo	» 5,232 $_{07}$	
come sopra	L. 224,871 $_{80}$	
		6,804,767 10

NB. Il Fiorino fu ragguagliato a Lire 2.50 italiane.

VIENNA, il 1° gennaio 1871.

Società d'Assicurazioni „DANUBIO" in Vienna.

Dr. **Lodovico Lichtenstern**, Consigliere d'Amministrazione. — **Colditz**, Direttore Generale

2629

Società d'Assicurazioni „DANUBIO" in Vienna.

Prospetto dell'Attivo della Società al 1° Gennaio 1871.

Fondo Capitale in 5000 Azioni di fior. 200 l'una, intieramente versati		fior. 1,000,000 »
Riserva premii nel ramo Incendii	meno le riassicurazioni	» 431,369 50
» » » Trasporti		» 12,911 36
» » » Vita e Vitalizi		» 985,392 26
Riserva per danni Incendii pendenti		» 131,774 »
» » Trasporti pendenti		» 26,491 »
» per due casi di morte		» 3,000 »
Fondo di Riserva		» 83,020 »
Totale		fior. 2,631,958 12
	ossiano lire italiane	6,579,895 30

le quali sono collocate in Obbligazioni di Priorità, Lettere di pegno garantite ipotecariamente, in prestiti verso effetti ed in stabili, appar la Nota dettagliata nel Bilancio.

PROSPETTO delle Assicurazioni stipulate dal 1° Gennaio 1871 sino al 31 Marzo anno corrente compreso il Trasporto-premii.

Somma assicurata — Lire italiane	Premio esatto — Lire italiane	Riassicurazioni e storni: Somma assicurata — Lire italiane	Riassicurazioni e storni: Premio — Lire italiane	Premio netto — Lire italiane	Danni: Numero	Danni: Importo denunciato — Lire italiane	Danni: Importo presuntivo meno le Riassicurazioni — Lire italiane
Assicurazioni contro gl'Incendi							
1,553,332,470	2,429,915	347,475,238	804,010	1,625,905	469	589,925	278,960
Assicurazioni de' Trasporti							
28,278,825	178,100	12,063,357	100,862	77,238	525	59,027	22,625
Assicurazioni sulla Vita dell'uomo.							
21,041,800	2,654,615	2,550,655	22,425	2,632,190 *	38	76,942	76,942

e lira italiana 49,838 95 di Rendita annua assicurata. *) compreso la riserva di lire it. 2,463,480 65.

NB. Il fiorino fu ragguagliato a lire 2 50 italiane.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Presidente:

Guglielmo Barone de **Henikstein**, Commendatore e Cavaliere di diversi ordini distinti, ecc.

Vice-Presidente:

Leopoldo Cavaliere de **Wertheimstein**, direttore dell'Imp. Ferrovia Ferdinandea del Nord, R. Console di Baviera, Cavaliere di diversi ordini distinti, ecc.

Consiglieri d'Amministrazione:

Gustavo Figdor, Negoziante, della casa J. Figdor et Figli.
Giulio Cavaliere de **Goldschmidt**, della casa S. M. de Rothschild, R. Vice-Console di Prussia, Cav. ecc.
Francesco Cavaliere de **Hopfen**, Presidente del Parlamento, Direttore dello Stabilimento Austriaco di Credito fondiario, Cavaliere, ecc.
Dr. **Lodovico Lichtenstern**, Avvocato, Cavaliere, ecc., Consigliere d'Amministrazione dell'Unionsbank e della Ferrovia Centrale Moravo-Silesiana.
Federico Knoblauch, Cavaliere, ecc., Consigliere d'Amministrazione } della Società d'Assicurazione con-
Teodoro Lange, Direttore Generale } tro gl'Incendi di Magdeburgo.
Federico Koch, Direttore generale della Società d'Assicurazione contro la Grandine di Magdeburgo.

Direttore Generale: **Carlo Colditz.** — Sostituto del Direttore Generale: **H. Oertel**, Direttore.

Banchiere della Società per l'Italia: Signor **C. F. Brot** in Milano.

MILANO, il 15 maggio 1871.

Società d'Assicurazioni „DANUBIO"

La Rappresentanza Generale per l'Italia.

Ufficio: Milano, Corso Vittorio Emanuele, nella propria casa **Ex Ville Nr. 26.**

SOCIETA ANONIMA DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di adunanza generale ordinaria.

(3ª *pubblicazione*).

Nella seduta del dì 27 corrente il Consiglio di amministrazione considerando le circostanze dolorose che ha traversato la Francia ove trovasi la maggior parte delle azioni sociali, e volendo dare ai portatori di questi titoli il modo di poter prender parte all'assemblea generale ordinaria da tenersi a forma degli statuti oggi vigenti per tutta la rete sociale, ha deliberato che gli azionisti della Società siano convocati in *generale adunanza* pel dì 21 *settembre* 1871, *a mezzogiorno*, ed ha fissato il seguente:

PROGRAMMA.

Lettura del rapporto dei sindaci per la revisione del bilancio della Società, chiuso al 31 decembre 1870.

Lettura del rapporto del Consiglio d'amministrazione.

Approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 decembre 1870.

Deliberazione intorno all'esercizio del diritto di prelazione per la concessione della linea Pisa-Colle Salvetti.

Questione relativa alle sovvenzioni governative sulla rete ex-pontificia (*eventualmente*).

Nomina dei consiglieri in surroga di quelli che cessano dall'ufficio al 31 decembre 1871, cioè:

Signori: D'Amico comm. Edoardo
Benoist d'Azy visconte Paolo
Mangani comm. dott. Tommaso
Sacerdoti cav. Giacomo
Maurogordato cav. Giorgio
Daugny cav. Carlo.

Nomina di tre sindaci e di due supplenti ad essi per la revisione del bilancio sociale dell'anno 1871.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza ed i luoghi dove potranno procurarsi i documenti stampati relativi agli affari da trattarsi.

Firenze, 28 giugno 1871.

Il Direttore Generale
G. De Martino.

2681

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

dell'agro all'ovest della Sesia, sedente in Vercelli

DIREZIONE GENERALE

(2ª *pubblicazione*)

Conformemente alla deliberazione 4 ottobre 1868 dell'assemblea elettiva, rappresentante quest'Associazione d'Irrigazione, il sottoscritto rende noto che li titolari od eredi dei certificati d'iscrizione sul Gran Libro sociale infradesignati, colle loro giurate dichiarazioni giudiciali hanno partecipato a questa Direzione Generale di avere smarrito i loro titoli e fatto istanza perchè, previe le formalità prescritte, vengano ad essi rilasciati nuovi certificati.

Diffida perciò chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, ove non sorgano opposizioni, si rilascieranno da questa Direzione Generale li chiesti nuovi certificati.

Nº d'ordine	INTESTAZIONE.	Azione sociale.
5694	Branchinetti Casimiro fu Francesco	103 74
6559	Bussi Domenico fu Andrea	87 15
4508	Burocco Evasio fu Giuseppe	15 44
1477	Cassione Antonio e fratelli fu Alessandro	12 64
7056	Ferraro Eusebio fu Gio. Antonio	177 62
4601	Giorcelli Francesco fu Carlo	7 06
7023	Grignolio Giovanni fu Giacomo	61 41
7024	Grignolio notaio Giuseppe fu Giacomo	59 69
1786	Verro Margarita fu Evasio	122 43
2657	Zanetto Antonio e fratelli fu Vittorio	71 40
1112	Zumaglino Giovanni e Gioachino fratelli fu Giuseppe	249 70

Vercelli, 12 giugno 1871.

2465 *Il Direttore Generale*: F. DUSNASI.

Estratto di bando per vendita forzata.

La mattina del dì undici agosto prossimo all'udienza che terrà il tribunale civile di Firenze (prima sezione civile) nella sala delle sue solite sedute avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso beni posti in Firenze, espropriati alle istanze del signor Emilio Pinucci, rappresentato dall'infrascritto procuratore, in pregiudizio dei signori Andrea, Antonio ed Agostino Cecchi di Firenze.

La vendita sarà fatta in tre lotti come appresso, e con tutte le condizioni stabilite nella sentenza proferita dal suddetto tribunale civile del 20 maggio 1871, registrata con marca, colla quale fu autorizzata la vendita medesima, ed ordinato ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro dimande di collocazione, coi documenti relativi entro trenta giorni successivi alla notificazione del bando.

I beni da subastarsi sono i seguenti:

Primo lotto — Una casa in via dei Canacci al numero comunale 19, descritta in sezione E, particelle 2765, 2766 e 2767 con rendita imponibile di lire 303 89, sul prezzo assegnato dal perito in lire italiane 26,264 21.

Secondo lotto — Una bottega in via dei Succhiellinai descritta in sezione F, particella 3312 con rendita imponibile di lire 138 80, stimata lire italiane 8420.

Terzo lotto — Una Bottega in via Palazzuolo, sotto la casa segnata di numero 70, descritta in sezione E, particella 2800, con rendita imponibile di lire 35 91, stimata la somma di lire italiane 1367 40.

Firenze... giugno 1871.

2685 Dott. Dante Prezziner.

2482 Diffidamento.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea sulla instanza delle Clerici Paolina e Giuseppa fu Giuseppe, moglie la prima di Lejdi Pietro e la seconda di Mojraro Bernardo, residenti in Ivrea, con decreto 3 giugno corrente autorizzò la direzione generale del Debito Pubblico italiano ad eseguire il tramutamento al portatore delle cartelle nominative infra designate spettanti ora per metà a ciascuna delle instanti:

1° Certificato n. 99,093 in data 29 settembre 1865, per la rendita di lire 230;

2° Certificato n. 72,380 in data 2 luglio 1863, per la rendita di lire 200.

3° Certificato n. 120,212 in data 21 febbraio 1868, per la rendita di lire 160, intestati detti certificati a favore delle due instanti e loro fratello Bernardo, ora defunto, a cui succedettero le stesse instanti.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa l'opposizione a senso di legge.

Ivrea, 14 giugno 1871. P. Peila.

Estratto 2434

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(2ª *pubblicazione*)

Numero d'ordine 344.

Sulla dimanda di Marianna Angelillo, ed i suoi figli Marina, Clementina, Giovanni, Nicola, Luigi, Demetrio, Vincenzo ed Adele Arenare, quest'ultima autorizzata da suo marito Giovanni de Crescenzo,

Il suddetto tribunale, in seconda sezione, ha disposto quanto segue:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, in seguito del rapporto del giudice delegato, ed in conformità del Pubblico Ministero, dispone che la Direzione generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in rendita al portatore il certificato di rendita di annue lire trecento sessanta, sotto il numero cento cinquantamila trecento sei, e numero d'ordine ottantunmila cinquecento quarantasette, in testa di Scognamiglio Maria Giuseppa di Carmine e di Carolina Pecchia, sotto l'amministrazione del sig. Leopoldo de Turris, da consegnarsi le relative cartelle ai signori Marianna Angelillo ed i suoi figli Marina, Clementina, Giovanni, Luigi, Demetrio, Vincenzo ed Adele Arenare, e con l'obbligo in costoro di pagare lire quattrocento venticinque in pro dei signori Carmine Scognamiglio fu Domenico e Carolina Pecchia e della loro figlia Cristina.

Nomina all'uopo l'agente di cambio signor Marruocco Domenico.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Francesco Errico Giordano e Gaetano de Francesco giudici, il dì diciannove maggio mille ottocento settantuno.

Firmati: L. de Luca.
Raffaele Longo, vicecanc.

Specifica.

Carta	L.	1 20
Marca e repertorio	»	1 40
Facciate n. 3	»	» 90
Sono lire		3 50

Per estratto conforme
Pel cancelliere del tribunale
Emilio Bellitti, vicecanc.

Rilasciata al procuratore signor Demetrio Arenare.

Oggi li 9 giugno 1871.

Avviso.

(2ª *pubblicazione*).

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del dì 9 giugno 1871, resa in camera di consiglio, ha ordinato alla Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia d'intestare al signor Raffaele Martinelli fu Alessandro, col domicilio in Napoli, per la riscossione i due certificati di rendita, l'uno del 17 novembre 1862, di annue lire 1155, numero del certificato 49,403, e del registro di posizione 10,137, ed a favore di Lubrano Maria fu Michele, ed il secondo del 17 novembre 1862 di annue lire 50, n. del certificato 49,402 e del registro di posizione 10,137 a favore di Lubrano Angela fu Michele.

Napoli, 14 giugno 1871.

2481 Carlo De Laurentiis.

Avviso.

(2ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso dei signori Giuseppe, Tommaso, Vittorio ed Errico fra loro fratelli, e tutti figli ed eredi del fu cavaliere Pietro Francesco Lodolo e della fu signora Teresa Boccardi nei Lodolo, nati a Torino e domiciliati a Firenze, e della signora Beatrice Gallarino fu Giuseppe, nativa di Novara e domiciliata anch'essa a Firenze, rappresentati dal sottoscritto procuratore,

Il tribunale civile di Firenze, sezione promiscua, sotto di 9 giugno 1871 ha proferito il seguente decreto:

Il tribunale,

Sentita la relazione fatta dal signor giudice delegato in camera di consiglio sul detto ricorso,

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento o conversione in altrettanti titoli al portatore dei seguenti certificati di rendita 5 per 0/0 emessi dall'ufizio di Torino, cioè primo certificato di n. 10660 lire cento, secondo certificato 10661 lire mille, terzo certificato 10664 per lire cento cinquanta, quarto certificato di n. 71401 di lire cinque, quinto certificato di n. 11919 per lire cinquecento, ed un sesto finalmente di n. 11920 per lire cinquecento col godimento dal primo luglio 1871, impostati tutti in nome di Lodolo cavaliere Pietro Francesco fu Nicolò, e vincolati i primi quattro con ipoteca a favore delle signore Teresa Boccardi, già defunta, e gli altri due a favore della signora Beatrice Gallarino consorte del signor Tommaso Lodolo intervenuti nel ricorso, e pervenuti i detti primi quattro certificati dal detto cavaliere Pietro Francesco Lodolo, morto in Firenze il 5 maggio 1868, come da certificato esibito e regolarmente registrato, per successione testamentaria nella prefata sua moglie signora Teresa Boccardi, e da questa, morta in Firenze nel 12 dicembre di detto anno, pervenuti per successione testata nei suoi figli Giuseppe, Tommaso, Vittorio ed Errico Lodolo in ordine alle respettive disposizioni testamentarie del ventitrè aprile 1868, e 28 novembre di questo stesso anno, state debitamente registrate come nel ricorso, e ricevute nei rogiti del dottor Enrico Fabbri, notaro in Firenze, e nei verbali registrati li 14 maggio e 21 dicembre 1868; gli altri due certificati ultimi pervenuti con i relativi vincoli ed ipoteche dal nominato cav Pietro Francesco Lodolo direttamente nel di lui figlio Tommaso per contratto del 3 settembre 1866, rogato Caccione, notaro a Novara, e debitamente registrato come nel ricorso cui si riferisce, con esonerazione della predetta Direzione generale del Debito Pubblico da ogni sua responsabilità nell'operare il tramutamento o conversione della rendita surriferita resultante dai detti certificati nominali in altrettanti titoli di rendita 5 per 0/0 al portatore, ma bensì colla condizione che alla consegna dei titoli medesimi al portatore intervenga ed assista il curatore speciale signor Arcangelo Mazzoni che nomina all'uopo, e che come rappresentante la eredità del fu Nicolò Lodolo sia incaricato di raccogliere dai ricorrenti fratelli Lodolo il capitale di lire quattromila, stato legato in forza delle testamentarie disposizioni sopra ricordate al loro fratello morto in Buenos-Ayres li 6 luglio 1869, formante la di lui eredità, e da essere prelevato dalla suddetta rendita a fine di depositarsi a diligenza di detto curatore nella Cassa centrale dei depositi e prestiti in nome e conto della eredità del prefato Nicolò Lodolo, e degli aventi diritto all'eredità medesima a forma di legge.

Così deliberato li 9 giugno 1871 in Firenze.

Chiossi, vicepresidente.
V. Ferrari, vicecancelliere.

La presente pubblicazione è richiesta ai termini e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento relativo all'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870.

2471 Dott. Arcangelo Mazzoni.

2485 Estratto

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione.

(2ª *pubblicazione*)

Numero d'ordine 586.

Sulla dimanda dei signori Francesco Saverio e Gennaro Avitabile del fu Giuseppe,

Il suddetto tribunale ha disposto come appresso:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, in seguito del rapporto del giudice delegato, ed in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, dispone che la Direzione generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in rendita al latore i tre certificati di rendita, l'uno in testa di Avitabile Teresa fu Giuseppe di annue lire sessanta, sotto il numero cinquantatremila cento trentuno, e numero undicimila trecento novantaquattro del registro di posizione, l'altro in testa di Avitabile Camilla fu Giuseppe di lire cento di rendita, sotto il numero trentatremila cinquecento settantacinque, e ottomila ottocento sessantasette del registro di posizione, e l'ultimo in testa di Avitabile Gesualda fu Giuseppe di annue lire sessanta, sotto il numero cinquantatremila cento trentadue, e numero undicimila trecento novantaquattro del registro di posizione.

Destina all'uopo l'agente di cambio signor Carunchio che le consegnerà per lire cento venti al signor Francesco Saverio Avitabile, e per le restanti lire cento al signor Gennaro Avitabile.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Nicola Palumbo e Gaetano de Francesco giudici, il dì diciassette maggio mille ottocento settantuno.

Firmati: Leopoldo de Luca.
Raffaele Longo, vicecanc.

Specifica:

Carta	L.	1 20
Marca e repertorio	»	1 40
Facciate n. 2	»	» 60
Totale lire		3 20

Rilasciata al procuratore signor Gaetano Zito.

Oggi .... giugno 1871.

Per estratto conforme
Pel cancelliere del tribunale
Emilio Bellitti, vicecanc.

2456 Decreto.

(2ª *pubblicazione*).

L'anno 1871, il giorno 27 maggio.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia:

Riunitasi la terza sezione del tribunale civile di Salerno nella camera del consiglio con l'intervento dei signori Nicola Surrentino d'Afflitto, barone Roberto Guiscardi e Gerardo Mendaia giudici;

Letta la domanda de' coniugi Marianna Consiglio e Lodovico Guariglia tendente ad ottenere lo svincolo della somma soggetta ad usufrutto, e di che è cenno in detto ricorso;

Il tribunale deliberando in camera di consiglio uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, udito il rapporto del giudice delegato signor Mendaia, autorizza il richiedente che la rendita del semestre iscritta sul Gran Libro di annue lire 460, dovuta alla signora Rosalia Giordano in usufrutto maturato dal 1° luglio al 10 dicembre 1870 inclusivo, giusta quanto rilevasi dai quattro certificati esibiti in produzione coi numeri 3748, 15125, 15126 e 15127, si esiga dalle di lei cinque figlie, ed eredi legittime Giuseppa, Giovanna, Onofria, Marianna e Sofia Consiglio.

Che dalla detta rata di semestre dal 1° luglio al 10 dicembre 1870 come sopra, importante lire 204 e centesimi 45 lorde, debbansi attribuire lire 40 e centesimi 89 per ciascuna delle suddette Consiglio, e tale pagamento debba eseguirsi dalla Direzione del Debito Pubblico residente in Palermo, ove sono esigibili detti certificati;

Ordina infine che la detta Direzione del Debito Pubblico, sede Palermo, paghi dal giorno 11 dicembre 1870 alle quattro proprietarie intestatarie della rendita summenzionata, Giuseppa, Giovanna, Marianna ed Onofria Consiglio, le scadenze e semestri successivi, incluse le residuali lire 25 e centesimi 56, saldo delle lire 230, ultimo semestre, con attribuirsene a ciascuna di esse lire 6 e centesimi 39, quarta parte.

Ordina infine alla medesima Direzione del Debito Pubblico di Palermo che la rendita medesima soggetta al vincolo di usufrutto sia resa libera a favore delle quattro intestatarie Giuseppa, Giovanna, Marianna ed Onofria Consiglio, a qual uopo nomina l'agente di cambio signor.....

Così deliberato oggi suddetto dì, mese ed anno nella camera del consiglio.

Firmati: Nicola Surrentino d'Afflitto - Luigi De Gregorio vicecancelliere aggiunto.

N. 6288 della quitanza, addì 24 maggio 1871, esatte lire 4 e centesimi 35.

Mannelli.

Specifica:

Carta per la presente, repertorio e marca	L.	2 60
Facciate tre di scritturazione	»	0 90
Totale	L.	3 50

Per copia conforme:
Il cancelliere
Luca Monopoli.

Avviso.

(2ª *pubblicazione*).

Col decreto del 3 giugno 1871 il tribunale civile di Siena dichiarò che la rendita tre per cento di lire quattrocento cinquantasette e centesimi trenta del consolidato italiano, resultante dai certificati di n. 12307 e 3288, intestata al soppresso Benefizio di San Francesco De Paula, per lire cento ottanta spetta ai nobili signori Carlo e Argentina Bocchi-Bianchi, come unici figli ed eredi testamentari del compatrono signor Achille Bocchi-Bianchi.

2492 Niccolò Mercatelli di commissione

Decreto.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, in camera di consiglio, composta dei signori avvocato Massimo Chiossi vicepresidente, Filippo Petrucci, e Vincenzo Bongi giudici,

Visto il ricorso della signora Giulia del fu Alessandro Magnelli vedova del prof. Giovanni Battista Uccelli agente, nella sua qualità di amministratrice legittima dei suoi figli minorenni Giuseppe Maria, Maria Pia, e Raffaello Alessandro Uccelli, rappresentata dal dott. Enrico Parigi;

Visti i documenti uniti e regolarmente registrati;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Sentito il presidente relatore;

Attesochè dai documenti prodotti risulti che i tre sunnominati minorenni sono i veri ed unici eredi della signora Giovanna Fabbri vedova Uccelli, intestata sulla cartella della Cassa dei depositi e prestiti di numero 25351, di lire 1761, in data 30 marzo 1863,

Autorizza la signora ricorrente nella spiegata sua qualità a richiedere, e la Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione generale del Debito Pubblico ad eseguire senza alcuna sua responsabilità la voltura della sopra indicata cartella di deposito a titolo di garanzia per l'esercizio della professione di procuratore a favore del dottor Solone del fu Cesare Amerighi in conto ed in testa dei minorenni Giuseppe Maria, Maria Pia, e Raffaello Alessandro del fu Giovanni Battista Uccelli per egual somma, affinchè ella possa liberamente ritirare i frutti, ed i minorenni ritirare anche la sorte quando abbiano raggiunta l'età maggiore, e ciascuno per la relativa quota.

Così decretato all'udienza del dì 21 aprile 1871.

Chiossi, vicepresidente.
M. Ferrari.

Per copia conforme, salvo, ecc.

2474 Dott. Enrico Parigi.

Alla Gazzetta d'oggi va unito un supplemento contenente annunzi giudiziari, avvisi d'asta, ecc.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta